SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che alla pag. 47 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato un avviso relativo al rinvio delle prove d'esame del concorso a tre posti di esperto (area marketing) bandito dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che verrà pubblicato nella 4ª serie speciale - CONCORSI *ed* ESAMI - n. 52 dell'11 luglio 1989.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1989, n. 249.

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di reclutamento del personale della scuola, in relazione all'esigenza di provvedere, con la dovuta tempestività, alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, in modo da assicurare l'ordinato avvio e svolgimento del prossimo anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali.

2. L'inquadramento è disposto secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della provincia in cui il personale interessato ha la sede di titolarità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni vigenti per gli attuali ruoli provinciali del personale docente.

4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nei riguardi del personale docente di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.

3. All'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia

stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province, nonché per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato

18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina.

24. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

25. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

Art. 3.

1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale ovvero dal provveditore agli studi.

2. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

3. La scelta è effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi.

4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

8. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato.

3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno dei provveditori agli studi o dei sovrintendenti scolastici.

4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra.

8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'articolo 2.

9. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificato dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326. Possono essere nominati anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

Art. 5.

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di settecentoventuno unità.

2. Essi esercitano le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

4. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. I vincitori dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.

6. Agli ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici.

8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990.

Art. 6.

1. L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequanza triennale anche quando non vi sia diponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire

all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

4. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

5. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

6. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

7. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;

b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.

8. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

9. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

10. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.

11. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

12. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

15. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non può superare quello spettante per tre anni di servizio.

16. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

17. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.

18. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

19. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

20. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

21. Si applicano, per quanto non incompatibili con il presente articolo, le norme di cui agli articoli 9 e 11 del decreto de Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

22. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno dei provveditori agli studi o dei sovrintendenti scolastici.

23. I concorsi per soli titoli di accesso ai ruoli del personale amministrativo e tecnico relativo ai profili professionali della terza e quarta qualifica funzionale della scuola, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono indetti con bandi emanati dal Ministro della pubblica istruzione.

24. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326. I posti disponibili per i concorsi riservati di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono determinati in base alle aliquote di cui all'articolo 47 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

25. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi, detratto il contingente dei posti da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 24, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di accesso per titoli ed esami e i concorsi di accesso per soli titoli.

Art. 7.

1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, sono indetti ogni triennio.

2. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti.

Art. 8.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 e, limitatamente ai coordinatori amministrativi, all'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente.

2. Il Ministro della pubblica istruzione disporrà ogni triennio con propria ordinanza l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.

3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.

6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo avere effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi.

Art. 9.

1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo hanno titolo, anche se vi sono stati ammessi con riserva, ad essere immessi nei predetti ruoli.

2. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 2 sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.

4. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.

5. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 2 è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale educativo delle istituzioni educative statali e al personale docente dei conservatori di musica, per l'accesso a posti di personale direttivo delle rispettive istituzioni.

Art. 10.

1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

6. La richiesta di permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30

luglio 1973, n. 477, deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età. Tale richiesta è inammissibile se prodotta da chi ha maturato il servizio utile, secondo quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati e computabili ai fini della quiescenza, che è necessario per il raggiungimento del massimo della pensione.

Art. 11.

1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b)*, è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto.

2. In prima applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonché a posti di sostegno nella scuola elementare, purché il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera *a)*, dell'articolo 2.

4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84 e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione del presente decreto, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.

5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione del presente decreto si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si applicano le norme di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 6.

Art. 12.

1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e, per gli assistenti delle Accademie di belle arti, per soli titoli.

3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.

Art. 13.

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori di pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: *a)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; *b)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. È attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: *a)* alla nomina e conferma in ruolo; *b)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle

istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; *c)* alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; *d)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.

Art. 14.

1. Il disposto del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982.

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso vi siano posti disponibili e le relative graduatorie si siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente.

3. Le nomine dei vincitori sono disposte dallo stesso organo competente ad indire il concorso.

4. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dal consiglio scolastico provinciale e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1973, n. 932. Non si applica il disposto di cui all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. Al reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1 continuano ad applicarsi i rispettivi articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di cui al presente articolo si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive qualora i relativi posti non siano coperti.

Art. 16.

1. L'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'articolo 77, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'annessa tabella *H* per i passaggi di ruolo, è ridotta a due anni di servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo.

Art. 17.

1. Il personale amministrativo, tecnico ad ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la carriera immediatamente inferiore, indetti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

2. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e di aiuto-cuoco, è considerato sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco. In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento è riservato al personale di cui al presente comma.

3. Le deroghe apportate ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ai titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, sono valide anche ai fini dei requisiti richiesti per i passaggi di ruolo da un profilo ad un altro della medesima qualifica funzionale.

4. Il personale ATA che ha conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è incluso nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze del personale ATA, ancorché non in possesso dei titoli di studio specifici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988.

Art. 18.

1. I posti disponibili e vacanti per i concorsi ordinari a posti di coordinatore amministrativo successivamente al completamento delle operazioni di inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, fino all'approvazione delle graduatorie relative ai concorsi indetti in base alle disposizioni del presente decreto sono conferiti agli idonei

dei concorsi ordinari già espletati oppure in via di espletamento, in base alle relative graduatorie.

Art. 19.

1. Le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno del personale docente di ruolo privo del prescritto titolo di specializzazione si svolgono con priorità rispetto alle nomine del personale docente non di ruolo in possesso del predetto titolo e dopo aver accantonato un numero di posti pari a quello necessario per le suddette nomine da disporre ai sensi dell'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 20.

1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio.

Art. 21.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano per il reclutamento di personale della scuola relativo alla copertura di posti disponibili e vacanti che andrebbero conferiti per incarico o supplenza.

Art. 22.

1. Negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con un numero di classi inferiore a quello previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, non si dà luogo ad incarico di presidenza nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, tranne che si tratti di tipo d'istituto del quale non esiste altro nella provincia.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la presidenza è assegnata dal provveditore agli studi per reggenza ad un preside di altro istituto o scuola viciniore dello stesso tipo nell'ambito provinciale.

3. Al preside reggente si applicano le disposizioni riguardanti il trattamento economico spettante ai direttori didattici incaricati della reggenza di altro circolo didattico.

Art. 23.

1. Il personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, appartenente a ruoli con situazione di soprannumerarietà può essere utilizzato anche in istituti e scuole di altro ordine o grado, per insegnamenti diversi da quello di titolarità per i quali sia fornito del titolo di studio prescritto.

2. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definiti in sede di negoziazione decentrata nazionale.

Art. 24.

1. Il quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato.

Art. 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire 26.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni in ciascuno degli anni stessi, l'accantonamento «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola» e, quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, e 1990, ed a lire 25.800 milioni per l'anno 1991, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0318

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 19 giugno 1989.

Modificazioni al regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti);

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1978, numero 4668-*bis* (Regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio);

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1982 (Modificazioni al regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio);

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 12 maggio 1982, da ultimo sopracitato;

Decreta:

Il punto *a)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 maggio 1982 è modificato come segue:

«Agli impiegati a contratto di cittadinanza italiana di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e alla legge 13 luglio 1980, n. 462 e, in via eccezionale e per gravi e documentate necessità di servizio, agli impiegati a contratto di cittadinanza italiana di cui alla legge 25 agosto 1982, n. 604, articoli 27 e seguenti, i quali prestino servizio in sedi indicate dal Ministero caratterizzate da estremo disagio e da precarie condizioni di sicurezza e in cui il passaporto di servizio rappresenti uno strumento necessario per poter svolgere determinate mansioni connesse all'attività istituzionale della rappresentanza o dell'ufficio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A2987

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 giugno 1989.

Integrazioni al decreto ministeriale 26 aprile 1989 recante disciplina della garanzia fidejussoria in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile in data 22 ottobre 1988, n. 457, recante norme in materia di esportazione e importazione dei rifiuti, in particolare l'art. 3, comma 6, e l'art. 6, commi 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1989, recante disciplina della garanzia fidejussoria in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in particolare l'art. 1;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato II al decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 aprile 1989 citato nelle premesse, recante disciplina della garanzia fidejussoria in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti è integrato con lo schema contrattuale di fidejussione bancaria allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 28 giugno 1989

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO

FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI.

PREMESSO

1) che la ditta ....
(c.f. ....) domiciliata in ....
(denominata in seguito ditta) intende effettuare una spedizione, ai sensi delle vigenti disposizioni, dei rifiuti descritti nell'allegato alla presente fidejussione;

2) che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, il loro smaltimento ed il ripristino ambientale;

CIÒ PREMESSO

l'azienda di credito ....
(in seguito denominata azienda di credito), domiciliata in
....
alle condizioni che seguono, si costituisce con la presente fidejussore della ditta e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge a favore dell'ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di L. .... a garanzia di quanto precisato al punto 2 della premessa.

La presente garanzia è regolata dalle seguenti

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEJUSSIONE

Art. 1.

Durata della garanzia

La garanzia è valida fino a quando il Ministero dell'ambiente non avrà disposto la liberazione della fidejussione.

L'eventuale mancato pagamento delle commissioni pattuite per il rilascio della presente fidejussione non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 2.

Delimitazione della garanzia

L'azienda di credito si costituisce fidejussore della ditta e dei suoi obbligati solidali ai sensi della legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere all'ente garantito per la copertura delle spese necessarie a procedère al trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino ambientale che si renda necessario in conseguenza di un non corretto espletamento delle attività dirette allo smaltimento dei rifiuti all'estero.

Art. 3.

Escussione della garanzia

L'azienda di credito è obbligata a versare a semplice richiesta dell'ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fidejussione con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile; il pagamento sarà eseguito dall'azienda di credito entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta alla azienda di credito medesima.

Art. 4.

Surrogazione

L'azienda di credito è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge.

Art. 5.

Forma delle comunicazioni all'azienda di credito

Tutte le comunicazioni o notifiche all'azienda di credito dipendenti dalla presente fidejussione dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fidejussione stessa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 361/1097 è il seguente:

«Art. 12. — 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti solidi urbani, speciali nonché tossici e nocivi sono disciplinate con apposito regolamento da adottarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative comunitarie in materia e la garanzia del rispetto delle norme legislative dei Paesi riceventi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della marina mercantile, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970,, n. 281.

2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le spedizioni verso l'Italia dei rifiuti di cui al comma 1 sono consentite solo se accompagnate da specifiche autorizzazioni della regione o della provincia autonoma di destinazione finale. A tal fine, il soggetto interessato deve avanzare apposita domanda, con almeno venti giorni di anticipo, per ogni operazione di trasporto. Copia della domanda deve essere contestualmente inoltrata al Ministero dell'ambiente e, per l'importazione o l'esportazione di rifiuti da effettuarsi via mare, anche al Ministero della marina mercantile e al Ministero della sanità.

2-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le spedizioni dei rifiuti dall'Italia possono aver luogo solo previa comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono depositati i rifiuti oggetto della spedizione e al Ministro dell'ambiente. Se la regione o il Ministro dell'ambiente non muovono obiezioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la spedizione può essere effettuata».

— Il testo dell'art. 9-*bis* del D.L. n. 397/1988 è il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia*). — 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i Paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedizioni verso altri Paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle competenti commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del Paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.

2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.

3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I rifiuti speciali, nonché quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le località di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.

5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonché dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. La predetta autorizzazione non può essere rilasciata se non è esibita dal richiedente l'autorizzazione di cui al comma 1.

7. L'autorizzazione all'imbarco di cui al comma 5 sostituisce l'autorizzazione al trasporto di rifiuti prevista fra le autorizzazioni allo smaltimento dall'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora il trasporto avvenga via nave.

8. Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle merci di cui al comma 4 senza l'autorizzazione di cui ai commi 1 o 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dal codice della navigazione qualora la spedizione avvenga via nave. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

9. Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono integralmente la disciplina già prevista dall'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, relativa alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3, restano valide le disposizioni del predetto art. 12 relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'Italia.

10. In attesa dell'emanazione della normativa d'attuazione di cui ai commi 3 e 6, ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti industriali dall'Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del Ministro dell'ambiente rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria e delle modalità stabilite nel presente articolo. Qualora il trasporto venga effettuato tramite nave, la predetta autorizzazione deve essere rilasciata di concerto con il Ministro della marina mercantile. In tali casi, qualora la spedizione venga effettuata senza l'autorizzazione predetta, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

11. Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi esportati all'estero, sono addebitati solidalmente al produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, unitamente ai costi sostenuti per accertamenti, analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi altro onere comunque occasionato dall'intervento».

— Il testo degli articoli 3, comma 6, e 6, commi 2 e 3, del D.M. n. 457/1988 è il seguente:

Art. 3, comma 6:

«La spedizione è altresì subordinata alla presentazione della garanzia di cui al successivo art. 6».

Art. 6, commi 2 e 3:

«2. L'importo minimo garantito deve coprire tutti i possibili costi connessi o finalizzati al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti ed all'eventuale ripristino ambientale, ivi comprese eventuali responsabilità dello Stato italiano rispetto a Stati esteri. La congruità della garanzia è valutata dal Ministro dell'ambiente avvalendosi della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE, tenendo conto della quantità e tipologia dei rifiuti, dello Stato di destinazione e del mezzo di trasporto utilizzato.

3. A partire dal 31 gennaio 1989, e successivamente a cadenza semestrale, il Ministro dell'ambiente, avvalendosi della SACE, provvederà alla redazione e pubblicazione di tabelle a carattere generale relative agli importi minimi garantiti secondo i criteri indicati nel presente articolo».

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 26 aprile 1989 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Gli importi minimi della garanzia di cui all'art. 6 del D.M. 22 ottobre 1988, n. 457, per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti in Stati appartenenti all'OCSE sono indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Detta garanzia deve essere prestata secondo lo schema contrattuale di cui all'allegato 2».

89A3007

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 luglio 1989.

Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare agricola di Poggio Rusco nella Banca popolare di Bergamo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza congiunta del 26 maggio 1989 con la quale la Banca popolare di Bergamo, soc. coop. a r.l., con sede in Bergamo, e la Banca popolare agricola di Poggio Rusco, soc. coop. a r.l., con sede in Poggio Rusco, hanno chiesto la riduzione del termine, previsto dall'art. 2503 del codice civile, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare agricola di Poggio Rusco nella Banca popolare di Bergamo;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Visti i nulla osta della Banca d'Italia in data 23 e 24 marzo 1989;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di interesse pubblico;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Si autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare agricola di Poggio Rusco nella Banca popolare di Bergamo.

Roma, addì 6 luglio 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A3028

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 1989.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Frosinone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Frosinone dalla quale risulta che il giorno 5 aprile 1989 la predetta intendenza ha funzionato irregolarmente a causa dello sciopero della quasi totalità del personale;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Frosinone è accertato per il giorno 5 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2982

DECRETO 27 giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Rieti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Rieti dalla quale risulta che il giorno 5 aprile 1989 la predetta intendenza non ha funzionato a causa dello sciopero del personale;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Rieti è accertato per il giorno 5 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2983

DECRETO 27 giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Teramo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Teramo dalla quale risulta che il giorno 5 aprile 1989 l'intendenza non ha funzionato a causa dello sciopero del personale;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Teramo è accertato per il giorno 5 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2984

DECRETO 27 giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Catania dalla quale risulta che il giorno 5 aprile 1989 la stessa intendenza è rimasta chiusa al pubblico per sciopero del personale;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania è accertato per il giorno 5 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2985

DECRETO 4 luglio 1989.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 15 giugno 1989 con la quale il Comitato generale per i giochi ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Merano 1989, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessive L. 207.000.000 mediante 9 sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 4 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MERANO 1989

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Merano 1989, che invieranno al Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno all'amministrazione entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti premi:

1° premio L. 10.000.000;
2° premio L. 6.000.000;
3° premio L. 4.000.000;
4° premio L. 3.000.000.

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente: in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il n. 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui si dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria aggiudicataria della gara che si terrà presso l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Roma in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti, uno della Società concessionaria e due del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 4.

I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione generale, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

Lotteria di Merano 1989

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
—	—
Ore 9 del 24 luglio 1989	24 luglio 1989
Ore 9 del 31 luglio 1989	31 luglio 1989
Ore 9 del 7 agosto 1989	7 agosto 1989
Ore 9 del 14 agosto 1989	14 agosto 1989
Ore 9 del 21 agosto 1989	21 agosto 1989
Ore 9 del 28 agosto 1989	28 agosto 1989
Ore 9 del 4 settembre 1989	4 settembre 1989
Ore 9 dell'11 settembre 1989	11 settembre 1989
Ore 9 del 18 settembre 1989	18 settembre 1989

89A3017

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 luglio 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantatre giorni relativi all'emissione del 30 giugno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 21 giugno 1989 che hanno disposto per il 30 giugno 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 27 giugno 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,49 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,05 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,85 per i B.O.T. a trecentosessantatre giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto del 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 97,29 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,63 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,10 per i B.O.T. a trecentosessantatre giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1989
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 376

89A3013

DECRETO 5 luglio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 14 luglio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 ottobre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 luglio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1989
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 373

89A3014

DECRETO 5 luglio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 14 luglio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle

premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 luglio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1989
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 374

89A3015

DECRETO 5 luglio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 14 luglio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 luglio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compesa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 luglio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1989
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 375

89A3016

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 27 giugno 1989, F.L. n. 22/1989.

Provvedimenti per la finanza locale per il 1989.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali

A tutte le comunità montane

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza,

Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Alla Corte dei conti

- Ufficio controllo atti Ministero dell'interno

- Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto centrale di statistica

§ 1. PREMESSA.

La mancata approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge sull'ordinamento a regime della finanza locale (Atto Camera n. 3252), presentato in allegato alla finanziaria, ha reso necessario il ricorso alla decretazione di urgenza per poter dare certezza agli enti locali sulle risorse ad essi assegnati dallo Stato, almeno per il 1989. È stato pertanto emanato il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, che non ha completato nei prescritti 60 giorni l'*iter* di conversione: Si è poi dovuto emettere il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, che ha reiterato il precedente provvedimento, recependo anche le modifiche apportate allo stesso in sede parlamentare.

Quest'ultimo è stato convertito dalla legge del 24 aprile 1989, n. 144, entrata in vigore, per effetto dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il giorno successivo a quello della pubblicazione e quindi il 27 aprile 1989. Di seguito si provvede ad illustrare le norme contenute nella citata legge e si provvede a fornire i chiarimenti di carattere generale sulla applicazione dei nuovi istituti e le necessarie istruzioni riguardo gli adempimenti delle prefetture.

§ 2. DELIBERAZIONE DEL BILANCIO ED ESERCIZIO PROVVISORIO.

Dopo le disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 e dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, la legge di conversione, modificando tale ultima disposizione, ha definitivamente fissato al 30 aprile il termine per la deliberazione del bilancio, da parte dei consigli provinciali, comunali e delle comunità montane.

Al comma 2 dello stesso art. 11 è previsto che l'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato, con deliberazione dei consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

È stato posto da più parti il quesito delle conseguenze dell'infruttuoso spirare del predetto termine. La questione è stata risolta con la circolare telegrafica numero F.L. n. 20/89 del 6 giugno 1989, che le prefetture hanno diramato agli enti locali ed ai comitati di controllo.

È stato chiarito che l'esercizio provvisorio, purché deliberato, è valido fino al 30 aprile 1989 e che solo se la deliberazione relativa al bilancio sia stata adottata entro tale data l'esercizio provvisorio si protrae per tutti gli adempimenti del controllo. Nel caso di mancata adozione del bilancio entro il 30 aprile e fermo restando l'avvio tempestivo della procedura di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, non potendosi consentire una prosecuzione dell'esercizio provvisorio, per assoluta carenza di presupposti, è comunque indispensabile assicurare che non siano arrecati danni patrimoniali agli enti.

Perciò, si è ritenuto che sia consentito l'assolvimento delle obbligazioni assunte come ad esempio le spese di personale, i residui passivi, gli impegni già assunti sulla competenza, le rate di mutuo, i canoni, le sentenze, le imposte, le tasse ed in generale tutte le spese necessarie, nei limiti strettamente indispensabili, per evitare che si determinino danni patrimoniali certi e gravi agli enti.

È stato soggiunto che a seguito delle deliberazioni tardive del bilancio riprende validità, con tutte le sue facoltà, l'esercizio provvisorio, come espressamente previsto dal decreto-legge sopracitato, che impone tuttavia la deliberazione esplicita della gestione provvisoria. È evidente che non possono essere ritenute legittime le deliberazioni che autorizzano dopo il 30 aprile solo l'esercizio provvisorio.

A prescindere dagli effetti illustrati, è utile ricordare che è assolutamente importante che gli enti locali deliberino il bilancio al più presto per poter valutare la compatibilità degli interventi reputati necessari alle risorse acquisibili. Si rammenta, al riguardo, che alla delibera di approvazione del bilancio è connessa quella del bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale deve essere redatto dalle province, dai comuni capoluogo, da quelli con popolazione superiore a 20 mila abitanti e dalle comunità montane nel cui territorio vi sia anche un solo comune interamente montano con popolazione superiore a 20.000 abitanti. La relazione previsionale e programmatica va invece redatta da tutti gli enti, con spirito veramente programmatorio che restituisca al documento la sua specifica valenza, oggi richiamata dall'impostazione data all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. In materia, si richiama la precedente circolare F.L. n. 2/85 del 25 gennaio 1985.

3. Certificati del bilancio di previsione 1989 e del conto consuntivo 1987 delle province, dei comuni e delle comunità montane.

L'art. 16 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dispone al comma 1 che il termine per l'invio al Ministero dell'interno dei certificati di bilancio 1989 e del conto consuntivo 1987 di province, comuni e comunità montane è il 30 giugno 1989.

I modelli dei certificati sopracitati sono stati approvati, ai sensi del citato art. 16 con decreto di questo Ministero, di concerto con il Ministero del tesoro e con quello del bilancio e della programmazione economica, e sono già stati diramati, unitamente ai decreti interministeriali approvativi dei modelli stessi, con la circolare F.L. n. 9/89 del 4 aprile 1989. Sono sostanzialmente identici a quelli adottati nell'anno 1988 con la differenza, per quello del bilancio di previsione, della indicazione del provento della imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

Il rispetto del termine del 30 giugno 1989 per l'invio delle due certificazioni assume particolare importanza, in quanto ad esso è subordinata l'erogazione della quarta rata trimestrale dei contributi ordinari del 1989 a province e comuni nonché della quota residuale per le comunità montane. Tuttavia, come effettuato negli anni precedenti, questo Ministero ammetterà a contribuzione rispettivamente per la quarta rata dei contributi ordinari e per la quota residuale, tutti gli enti i cui certificati pervengano entro la data di emissione dei titoli di spesa, in quanto la sanzione consiste nel ritardo della erogazione e non nella perdita del diritto.

Si ritiene necessario raccomandare ancora una volta la più scrupolosa attenzione nella redazione dei certificati, in migliaia di lire, e con sistema dattilografico. In passato, sono stati rilevati numerosi errori in ogni parte e persino nelle quadrature, ma soprattutto, per il preventivo, nel quadro della classificazione economica e per il consuntivo nei dati fisici e nel relativo richiamo dei costi dei vari servizi.

Con la norma illustrata, da una parte segretari e ragionieri assumono diretta e personale responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati (art. 25, comma 18), dall'altro a questo Ministero incombe l'obbligo di trasmettere tutti i dati dei certificati, con idonea relazione al Parlamento, alle regioni ed alle associazioni degli enti (art. 9, comma 5), per cui non sembra più possibile indugiare in lunghe e defatiganti istruttorie per correggere i certificati, ovvero dover correggere le risultanze complessive.

Il certificato del bilancio 1989 va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e otto copie autenticate per gli enti con popolazione superiore a 8.000 abitanti e in un originale e sei copie autenticate per gli enti con popolazione fino ad 8.000 abitanti.

L'organo di controllo, dopo il favorevole esame del bilancio, è tenuto a trasmettere alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti delle province di Bolzano e Trento:

a) un originale e cinque copie autenticate per gli enti con popolazione superiore ad 8.000 abitanti;

b) un originale e tre copie autenticate per gli enti con popolazione fino ad 8.000 abitanti.

Il certificato del consuntivo 1987 va ugualmente redatto in un originale e otto copie autenticate dagli enti con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e in un originale e sei copie autenticate agli enti con popolazione fino ad 8.000 abitanti.

L'ente interessato deve trasmettere una copia del certificato alla regione e un'altra al competente organo di controllo. L'originale e le rimanenti copie vanno trasmesse alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti di quella regione ed al commissariato del Governo competente per gli enti delle province di Bolzano e Trento.

§ 4. Contributi erariali per il 1989.

L'art. 12 del decreto-legge n. 66/1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 144/89, indica distintamente i fondi attraverso i quali lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci 1989 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate.

La spettanza di contributi erariali è stata comunicata dalla prefettura, nel mese di gennaio 1989, sulla base delle elaborazioni di questo Ministero.

I contributi si possono così riassumere:

a) contributi ordinari;

b) contributi perequativi;

c) contributi per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285;

d) contributi per oneri di personale;

e) contributi per lo sviluppo degli investimenti.

4.1. *Contributi ordinari.*

Per il 1989 questi hanno subito, fra province e comuni, un taglio di 500 miliardi rispetto al 1988, tenuto conto dell'introduzione dell'I.C.I.A.P. e della necessità che anche gli enti locali partecipassero alle norme di rientro del deficit statale, che ha interessato tutta la pubblica amministrazione.

A questo taglio di complessivi 500 miliardi va aggiunta la mancata conferma della somma di 875 miliardi, riconosciuta in via eccezionale ai comuni per il 1988 e non confermato per il 1989. Considerata inoltre la riduzione del 2,3 per cento del contributo ordinario, che dovrà essere distribuito con criteri perequativi, per il reintegro della basi imponibili, nel complesso i trasferimenti ordinari sono pari a quelli del 1988 ridotti del 10,52 per i comuni e del 2,7 per cento quelli delle province.

Fanno eccezione i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, cui, comunque, sono assicurate nel complesso a titolo di fondo ordinario e perequativo risorse pari a quelle del 1988. Le risorse necessarie sono prelevate dal fondo perequativo costituito con i versamenti dell'addizionale energetica ma non sono state ancora divulgate.

Per le comunità montane, stante l'esiguità del fondo 1988, la dotazione per il 1989 è stata portata a 70 miliardi.

Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le sole comunità montane lo stesso è erogato in due quote la prima nella misura fissa di 40 milioni entro il primo mese dell'anno, la seconda ad esaurimento del fondo, entro il mese di ottobre 1989.

4.2. *Contributi perequativi.*

Alle dotazioni dell'anno 1988 è da aggiungere l'incremento, in base al tasso di inflazione programmato, dei trasferimenti 1988. Tali somme, 129,5 miliardi per le province e 753,6 miliardi per i comuni hanno portato a 816,1 miliardi il fondo perequativo delle province e a 4.949,555 quello dei comuni.

Alle contribuzioni già note, si aggiungono quelle derivanti dalla addizionale energetica, al netto delle somme necessarie per assicurare copertura alle disposizioni riguardanti l'allineamento dei contributi 1988 e 1989 dei comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000. Con circolari, telegrafiche F.L. n. 7/89 del 9 marzo 1989 e F.L. n. 12/89 del 6 maggio 1989, diramate per il tramite delle prefetture, è stato fatto presente che per le province il fondo perequativo potrà essere di lire 97,2 miliardi, mentre per quello per i comuni potrà essere di lire 318,8 miliardi. Per il calcolo relativo ogni ente potrà tener presente la metodologia previsionale dall'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 66/89 usando il coefficiente indicato nella comunicazione diramata.

4.3. *Medie nazionali dei contributi ordinari e perequativi.*

Negli anni precedenti è stato dato valore alla media dei contributi erariali, per i fini di perequazione, e quindi è stato sempre fatto in modo che gli enti locali si rendessero conto attraverso questa media della condizione generale della situazione degli enti che avessero la stessa dimensione.

Nell'anno 1989, la media dei contributi erariali, per l'ordinario e per il perequativo, assume significato più rilevante, in quanto è previsto, all'art. 25 del decreto-legge, che gli enti che abbiano dotazioni inferiori e che deliberino il risanamento ricevono un importo sufficiente a raggiungerla, in modo da attribuire allo Stato l'onere finanziario di dotazioni in passato non attribuite.

In data precedente a quella della presente circolare sono state divulgate notizie a singoli enti ed è stato sempre avvertito che trattavasi di dati aventi carattere di provvisorietà, per la necessità di togliere da ogni conteggio l'influsso dei dati della regione Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, limitatamente per quest'ultima alla sola provincia. Depurati i dati ed in relazione al disposto dell'art. 25, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 66/89 sono state definite le medie dei trasferimenti correnti erariali, che vengono appresso specificate. Si fa, comunque, presente che nei trasferimenti correnti non sono stati compresi quelli rinvenienti dalla distribuzione del fondo perequativo costituito con l'addizionale energetica, in quanto il riferimento è fatto dalla legge alla media definita all'inizio dell'anno ed anche la provvidenza speciale in favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è stata decisa in seguito, con successiva efficacia.

Nella valutazione, che ciascun ente fa, dei valori medi occorre anzitutto tener presente che essi contengono sia il contributo ordinario che quello perequativo e che per il modo con cui si sono costituiti nel tempo i due contributi è possibile rinvenire differenze a volte notevoli in più o in meno in ciascuna regione od in ciascuna provincia.

Non è però possibile attribuire alla divergenza sia in più che in meno la derivazione da una sola dalle tante disposizioni che hanno contraddistinto questi ultimi anni. Anche analisi alquanto accurate non sono riuscite a dare dimostrazioni attendibili, sicché ora il livello del contributo, rapportato all'unico determinante di spesa più valido sebbene non esaustivo, della popolazione residente rappresenta l'unica prova e dimostrazione della coerenza dello stesso alle necessità dell'ente. A tal riguardo, non può però dimenticarsi che è sempre di più valido il criterio per il quale tale contributo debba finanziare i soli servizi essenziali sul territorio, essendo rimesso il resto all'autonomia finanziaria degli enti.

Tuttavia, la conoscenza dei livelli medi generali nazionali, regionali e provinciali dei contributi ha fortemente attenuato la difesa ideologica dei contributi storici ed ha diffuso la convinzione della necessità di rapportarli invece a tutte le più significative caratteristiche strutturali degli enti, come la composizione della popolazione per classi d'età, la vocazione economica prevalente degli abitanti, la dimensione del territorio, la montanità, le esigenze turistiche, l'attrazione dei centri più importanti e così via. Viene addirittura richiesta la valorizzazione di elementi difficilmente acquisibili: profughi, sfollati, militari, studenti, ecc.

Finora è stato possibile eseguire con mezzi aggiuntivi l'operazione di perequazione dei livelli di spesa corrente, l'operazione di distribuzione con parametri di fabbisogni standardizzati delle risorse aggiuntive, l'inserimento dell'inverso della capacità reddituale delle province e del fattore montanità. Ove possibile è stato anche effettuato un trapasso di parti del fondo ordinario a quello perequativo.

Ma la risoluzione sta nella generalizzazione di un sistema di graduale trasferimento di gran parte dell'attuale contributo ordinario ad uno speciale fondo per il quale la distribuzione sia assicurata con riferimento a parametri obiettivi, che il legislatore indicò sin dal 1981. In tal senso era orientata la proposta presentata col disegno di legge sopra indicato n. 3252 e in questa direzione si confida di orientare i futuri sviluppi nella materia.

Ciò premesso, si comunicano di seguito le attuali medie nazionali dei contributi correnti calcolate al 1° gennaio 1989.

Comuni

Fascia demografica	Media pro-capite
fino a 499 abitanti	371.444
da 500 a 999 abitanti	341.381
da 1.000 a 1.999 abitanti	293.576
da 2.000 a 2.999 abitanti	279.489
da 3.000 a 4.999 abitanti	263.278
da 5.000 a 9.999 abitanti	252.214
da 10.000 a 19.999 abitanti	278.396
da 20.000 a 59.999 abitanti	312.791
da 60.000 a 99.999 abitanti	396.333
da 100.000 a 249.999 abitanti	421.774
da 250.000 a 499.999 abitanti	539.551
oltre 500.000 abitanti	530.070

Province

Media pro-capite 59.665

4.4. *Contributi per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.*

Dal 1989 è stato stabilito il consolidamento delle somme, valutate in 811 miliardi, trasferite dallo Stato ad amministrazioni provinciali, comuni, loro consorzi, comunità montane, ed aziende municipalizzate, e corrispondenti a quelle spettanti per il 1987. Detti contributi sono assegnati in base ad apposite certificazioni le cui modalità sono state determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto e con il Ministro del tesoro, n. 197 del 31 gennaio 1989. La corresponsione degli stessi avviene in quattro rate, la prima pari al 25% del contributo totale riconosciuto per il 1987; le altre, di misura uguale, per differenza in base alla certificazione e comunque erogate solo dopo la presentazione delle sopracitate certificazioni. Riguardo la materia si rinvia alla circolare F.L. n. 24/88 del 30 luglio 1988 che tratta specificamente l'argomento, con la sola differenza di calcolo per la quantificazione degli importi spettanti al personale giovanile in attesa di definitiva sistemazione (comma 2 dell'art. 3 della circolare n. 24/88).

Per il comma 3 dell'art. 2 del citato decreto interministeriale n. 197/1989, infatti, ai fini del consolidamento della spesa da effettuare nell'anno 1989 agli enti interessati, a detto personale deve essere riconosciuta, in virtù del comma 5, dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, la decorrenza giuridico-economica dalla data dell'1 giugno 1985.

4.5. *Contributi per oneri del personale.*

Entro il mese di giugno 1989, in unica soluzione, è corrisposto a province, comuni e comunità montane l'importo consolidato del fondo di 745 miliardi già riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 359/87 per il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del personale riferita al contratto 1985-87.

4.6. *Contributi per lo sviluppo degli investimenti.*

Anche per i mutui contratti nel 1989 lo Stato assicura agli enti locali un contributo. In analogia al 1988 il riparto dei fondi avviene mediante l'assegnazione di una quota per abitante, maggiorata per i comuni fino a 20.000 abitanti di una quota fissa. La quota per abitante è di lire 1.241 per le province, di lire 7.930 per i comuni e di lire 1.261 per le comunità montane. Per i comuni, il contributo massimo accordabile è incrementato di lire 13, 15, 18, 20, 22 e 25 milioni rispettivamente per i comuni fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999 abitanti, da 2.000 a 2.999 abitanti, da 3.000 a 4.999 abitanti, da 5.000 a 9.999 abitanti e da 10.000 a 19.999 abitanti. La popolazione residente è computata per province e comuni in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT, e dall'UNCEM per le comunità montane.

I contributi saranno corrisposti per il solo periodo di ammortamento del mutuo e saranno determinati con rata annua posticipata del 5, 6, o 7 per cento in funzione della tipologia delle opere. Per l'individuazione dell'opera è da farsi riferimento alla deliberazione del C.I.P.E. in data 30 marzo 1989 nonché al decreto interministeriale n. 868/E3 del 30 aprile che si allega, unitamente ai coefficienti di calcolo delle citate rate (allegati 1 e 2). I mutui devono essere certificati entro il 28 febbraio 1990.

Riguardo le modalità di accensione dei mutui, nonché i requisiti, restano in vigore le disposizioni degli anni precedenti con le varianti che la durata minima dell'ammortamento è stata portata a 10 anni e che deve trattarsi di mutui direttamente contratti per investimento.

Per tali contributi saranno successivamente emanate specifiche istruzioni.

Si fa però presente, fin d'ora, che la disposizione inserita al comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazione con la legge 26 aprile 1989, n. 155 consente l'utilizzazione nell'anno successivo della quota di fondo per lo sviluppo degli investimenti, ma con i principi e le modalità vigenti al momento dell'utilizzazione (ora comma 4 dello stesso articolo).

Si fa anche presente che l'attribuzione dei contributi 1990 sarà subordinata all'osservanza delle disposizioni del decreto-legge n. 65/89.

Per le comunità montane, infine si fa presente che non è consentito, perché ritenuto illegittimo, deliberare — previa delega da parte dei comuni che costituiscono la comunità — l'assunzione di mutui destinati all'acquisto di automezzi speciali che vengono poi consegnati ai comuni deleganti.

Infatti «la delega all'acquisto» di automezzi speciali rilasciata dai comuni costituenti la comunità montana non può essere ricompresa tra le tipologie di investimento finanziabili ai sensi dell'art. 8 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, con il ricorso all'indebitamento.

4.7. *Altri contributi.*

Non sono state comprese nelle spettanze, in quanto ancora non definite, le contribuzioni per i maggiori oneri di personale in conseguenza dei contratti collettivi che ancora debbono essere stipulati saranno fatte in seguito ulteriori comunicazioni allorché il problema sarà risolto.

§ 5. DISPOSIZIONI FISCALI.

Pur essendo la materia di competenza del Ministero delle finanze, si ritiene utile richiamare in un unico contesto, con le norme del bilancio, i principali adempimenti.

5.1. *I.C.I.A.P.*

Anche nel 1989, è stato effettuato un altro, consistente, passo verso un ritorno sostanzioso all'autonomia impositiva con l'istituzione della imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, (I.C.I.A.P.), che da valutazioni del Ministero delle finanze dovrebbe assicurare introiti che vanno da un minimo di circa 1.950 miliardi ad un massimo di 3.900 miliardi. Questa nuova imposta è dovuta annualmente da coloro (persone fisiche e non), i quali alla data del 1° gennaio di ciascun anno, esercitano attività imprenditoriali, professionali ed artistiche, anche se per periodi limitati dall'anno stesso. La stessa è dovuta in misura fissa in dipendenza del tipo di attività esercitata e della classe di superficie nel luogo ove l'attività è svolta. Nel mese di luglio 1989 i soggetti interessati hanno l'obbligo di presentare formale autodenuncia utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'A.N.C.I., del 31 maggio 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1989. Il decreto interministeriale di approvazione dei modelli per i bollettini di versamento dell'I.C.I.A.P. è stato approvato con decreto in data 7 giugno 1989, pubblicato sulla predetta *Gazzetta Ufficiale*.

La misura dell'imposta è stabilita dal comune con apposita delibera da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. Per l'anno 1989, il termine per la delibera è scaduto il 31 marzo ed in mancanza debbono essere applicate le misure minime della tabella. Le deliberazioni dei comuni riguardanti l'ICIAP, adottate in base al decreto-legge n. 549/1988, restano valide per effetto dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione n. 144/1989. Tale norma, infatti, conferma la validità degli altri provvedimenti adottati sotto l'impero del decreto-legge n. 549/1988.

Con il telegramma circolare F.L. n. 20/89 del 6 giugno 1989, d'intesa col Ministero delle finanze, è stato avvertito che solo i comuni che *contestualmente* avevano deliberato il risanamento ai sensi dell'art. 25 avevano l'obbligo di elevare la misura dell'imposta al livello massimo. *Ciò non è consentito se non in quella sede.*

Le entrate derivanti dall'ICIAP non sono però tutte di competenza dei comuni in quanto alle province, che pure contribuiscono al risanamento del deficit statale, è previsto che sia trasferito, da parte dei comuni, il 10 per cento delle somme introitate per il citato cespite. Tale somma per il 70 per cento è trattenuta dalle province stesse mentre per il 30 per cento vanno versate allo Stato per la riattribuzione ai comuni ed alle province sulla base di criteri perequativi. Le modalità ed i termini di attuazione di questo passaggio di fondi dai comuni alle province e da queste allo Stato, nonché i dati che tali enti

devono fornire sull'andamento della imposta stessa, sono in corso di determinazione con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM). Saranno al più presto divulgate.

Anche per l'attribuzione alle regioni delle somme sostitutive della soppressa imposta di soggiorno le modalità ed i termini saranno individuati con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. Sempre ai fini perequativi è previsto che i fondi ordinari siano ridotti per un massimo di 1.000 miliardi, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'ANCI e l'UNCEM. In attesa di dati precisi e sulla base di prima stime generiche questa riduzione è stata quantificata per il 1989 in 365,355 miliardi, pari al 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988. Tale somma è stata già trasferita al fondo perequativo. Questo meccanismo di riduzione non opera per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Per questi, infatti, è disposto che comunque per il 1989 siano assicurati trasferimenti a titolo ordinario e perequativo pari a quelli attribuiti nel 1988. In proposito, come già comunicato con la circolare telegrafica F.L. n. 15/89, il raffronto per la determinazione del maggior trasferimento a favore di questi comuni va fatto rapportando il fondo ordinario e perequativo del 1988 e del 1989 al netto delle somme riconosciute come distribuzione dell'addizionale Enel di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge n. 511/1988 convertito con modificazioni dalla legge n. 20/1989.

Per il 1990, nella distribuzione dei 1.000 miliardi, che saranno detratti dai trasferimenti ordinari, saranno avvantaggiati i comuni con minore base imponibile e che abbiano effettuato il maggiore sforzo fiscale con l'elevazione dell'aliquota.

In materia di I.C.I.A.P. si richiamano le circolari n. 3 del 18 febbraio 1989 e n. 6 del 19 giugno 1989 del Ministero delle finanze.

5.2. *INVIM.*

Con l'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 66/89 è stabilito che anche per il 1989 le aliquote della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima consentita dalla vigente disposizione in materia.

5.3. *Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.*

L'art. 8 del decreto-legge n. 66/89, innovando rispetto alle norme precedenti ha previsto che nella base di calcolo sulla tassa rientrino anche le spese per la pulizia delle strade, correttamente definite nella loro specie come smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Ha anche previsto, per il 1989 il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione per realizzare la tariffa e modificare il regolamento. Il termine è scaduto il 25 maggio 1989.

Ha previsto anche un chiarimento per l'assoggettabilità dell'abitazione agricola a tassazione ed ha incluso le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta con la tariffa pari al 30 per cento (art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 66/1989).

Infine, è stata stabilita la possibilità di decidere entro lo stesso termine una sanatoria per le evasioni totali o parziali della tassa.

5.4. *Imposta di soggiorno.*

Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, l'esiguità delle entrate, rapportate ai costi di gestione e di esazione della imposta stessa, in particolare quelli di personale, ha spinto il legislatore a prevederne la soppressione, con l'art. 10 del decreto-legge n. 66/89, garantendo comunque alle regioni per il 1989 e 1990 somme sostitutive per provvedere al fabbisogno finanziario degli enti per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle per la promozione turistica.

5.5. *Nuove tariffe della tassa di occupazione del sottosuolo stradale.*

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, peraltro obbligatoria dal 1988, resta disciplinata anche per il 1989, come per gli anni passati. Unica eccezione riguarda la tassa per l'occupazione del sottosuolo le cui tariffe per metro lineare sono state modificate, in aumento, dal 1° gennaio 1989, dall'art. 10-*ter* del più volte menzionato decreto-legge n. 66 del 1989, come segue:

a) condutture, cavi ed impianti in genere:

di diametro inferiore a cm 20, lire 150;
di diametro di cm 20 e oltre, lire 300;

b) condutture di acque potabile:

di diametro inferiore a cm 20, lire 50;
di diametro di cm 20 e oltre, lire 100.

Il termine per rideliberare le tariffe per il 1989 è scaduto il 25 maggio 1989.

5.6. *Proroga della sanatoria tributaria.*

L'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, aveva prorogato al 31 ottobre 1988 tutti gli adempimenti a carico degli enti locali in materia di presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul reddito, dei sostituiti di imposta e dell'imposta sul valore aggiunto relativi agli anni di imposta chiusi a tutto il 1988 spostando a tale data anche la scadenza degli eventuali versamenti di imposta. Tale termine è stato poi procrastinato al 30 giugno 1989 dall'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

Da ultimo il termine è stato definitivamente spostato al 31 dicembre 1989 dall'art. 22-*bis* del decreto-legge n. 66/89. Ciò consente una proficua utilizzazione della procedura della sanatoria in quanto il termine di deliberazione del conto consuntivo 1988 è fissato al 30 settembre 1989.

§ 6. COPERTURA TARIFFARIA DEL COSTO DEI SERVIZI PER IL 1989.

Il decreto-legge n. 66/89 agli articoli 9 e 9-*bis* ha unificato e razionalizzato i criteri, le dimostrazioni e le sanzioni per la copertura del costo di taluni servizi.

6.1. *Percentuali di copertura.*

Per il 1989, la copertura minima del costo di gestione del complesso dei servizi a domanda individuale è confermata nel 36 per cento mentre quelle del servizio di acquedotto è elevata all'80 per cento, con obbligo per gli enti, in relazione a quest'ultimo servizio, di adottare appositi regolamenti entro il 30 giugno 1989, che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza.

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani la percentuale minima obbligatoria, invece, è stata diminuita portandola al 50 per cento. Questo, comunque, non comporta una diminuzione della percentuale di copertura tra l'altro non consentita, in quanto oltre all'ampliamento dei costi di riferimento per la determinazione delle percentuali di copertura, è mutata come sopra illustrato la struttura della tassa stessa.

Attesa questa rilevante modifica, ai comuni era consentita la rideliberazione delle tariffe della tassa entro la scadenza del 25 maggio 1989. Per il 1989, devono essere assicurati tassi di copertura almeno pari a quelli raggiunti per il 1988, con eccezione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Per quest'ultimo considerato che nel 1989 la struttura della tassa è modificata rispetto all'anno precedente, il raffronto va fatto ricalcolando la percentuale di copertura del costo 1988 prendendo a riferimento i costi di quell'anno determinandoli secondo i nuovi criteri, in modo da raffrontare dati omogenei.

6.2. *Determinazione dei costi di gestione e dei proventi.*

Una rilevante novità è stata introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 66/1989 come convertito dalla legge n. 144/89 a proposito della esatta individuazione del costo di gestione di alcuni servizi prestati dagli enti locali.

In particolare, per la determinazione del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, dello smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'acquedotto si dovranno considerare non solo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi e le spese per i trasferimenti, ma anche le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Non è invece obbligatorio inserire la spesa per gli oneri finanziari dei mutui. Tale questione è rimessa alla discrezionalità degli enti.

Per l'ammortamento dei beni patrimoniali valgono i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, che si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989.

Per i beni acquisiti anteriormente all'esercizio 1989 e per i quali non fosse già stato effettuato l'ammortamento, questo andrà calcolato secondo i precedenti coefficienti in vigore e previsti dal decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, e successive modificazioni.

Ai comuni che abbiano istituito, a seguito di investimenti effettuati nel triennio 1986-1988, nuovi servizi a domanda individuale e che in conseguenza delle disposizioni indicate nel comma 1 dell'art. 9-*bis* debbono aumentare le tariffe in misura superiore al 10 per cento in più di quelle del 1988 è consentito ridurre i coefficienti per l'ammortamento degli impianti e delle attrezzature di detti servizi del 60 per cento.

In ordine alla collocazione nel bilancio delle quote di ammortamento non si ritiene possibile derogare alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 421/1979 e pertanto ne occorre la modifica. D'altro canto, il problema, al momento non si pone per effetto del contenimento delle entrate al di sotto dei costi di gestione dei servizi.

Sul versante dei costi da prendere in considerazione sono pervenuti numerosi quesiti sulla sorte di eventuali debiti fuori bilancio.

Si chiarisce che questi vanno fatti rientrare nei costi e quindi certificati se imputabili allo stesso esercizio finanziario cui fa riferimento il certificato e purché il riconoscimento sia disposto nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 e gli articoli 24 e 25 del decreto-legge n. 66/89, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144/89.

Infine altro elemento di novità portato dall'art. 9 citato è la ricomprensione nel costo di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili, degli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari per la remunerazione del capitale di dotazione.

6.3. *Modalità delle certificazioni.*

Le modalità della certificazione riguardante la dimostrazione di aver coperto per il 1989, i costi almeno nella percentuale minima, saranno stabilite entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, in corso di predisposizione e che sarà divulgato al più presto.

Tali certificazioni devono essere trasmesse entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66/89.

Anche tali certificazioni dovranno essere integralmente comunicate al Parlamento, alla regione ed alle associazioni rappresentative.

L'acquisizione e l'elaborazione dei dati è effettuata con lettore ottico e quindi occorre la massima attenzione nella redazione della certificazione.

6.4. *Sanzioni.*

Il rispetto delle percentuali minime ed il rispetto del termine del 31 marzo 1990 si impongono per evitare la sanzione della restituzione all'erario delle quote del fondo perequativo 1989 determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale. Ai fini della determinazione del fondo erogato a titolo provvisorio, la quota stabilita in base al reciproco del reddito pro-capite provinciale è quella riferita al solo anno 1989. Non è compresa quindi la parte suddivisa con lo stesso metodo ed inserita nel fondo perequativo consolidato. L'ammontare si rileva dai tabulati delle spettanze inoltrate nel mese di gennaio 1989 e le voci, contraddistinte da apposito asterisco sono: per i comuni: «f.p 1989 inv. redd. procapite (20%),» «f.p. aut. imp. - inv. redd. pro-capite (75%)» e «f.p. add. en. - inv. redd. pro-capite (75%)», per le province: «f.p. 1989 inv. redd. pro-capite (20%)» e «f.p. add. en. - inv. redd. pro-capite (75%)».

La restituzione si attua d'ufficio con detrazione dai trasferimenti ordinari o perequativi, appena possibile.

§ 7. LIMITAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE.

Per quanto concerne in particolare le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1988, n. 554, e nell'articolo 10-*bis* nel decreto-legge n. 66/89 come convertito nella legge n. 144/89 in materia di assunzione di personale e dei meccanismi di mobilità, si fa presente che è in corso di emanazione una circolare esplicativa del Ministro sulla funzione pubblica, sentita l'apposita commissione all'uopo istituita.

§ 8. MUTUI.

Nella materia dei mutui vigono le disposizioni dell'art. 22 del decreto-legge n. 66/89 e quella dell'art. 4 del decreto-legge n. 65/89.

Con esse è stato ribadito l'obbligo, un tempo indiscusso, che le spese per la realizzazione e la gestione degli investimenti, così come del resto tutte le spese debbono essere attentamente valutate ed accortamente programmate negli strumenti finanziari, ad evitare l'inconveniente, purtroppo vastamente ricorrente, di irrigidimento sensibile dei bilanci e nonostante il consistente intervento erariale di difficoltà di gestione o addirittura di dissesto.

Per la propria parte, la Cassa depositi e prestiti ha emanato istruzioni applicative con la circolare n. 1168 del maggio 1989, integrative della circolare organica n. 1164.

È però da far presente che le disposizioni sopra richiamate ed in specie quella del comma 9 dell'art. 4 sono applicabili anche ai mutui contratti con qualsiasi altro istituto. Allorché saranno emanate le istruzioni per la certificazione dei mutui contratti nel 1989 dovrà essere necessariamente richiesta documentazione idonea per dimostrare l'osservanza e consentire così l'erogazione del contributo statale.

Si ritiene perciò che i principi analoghi a quelli illustrati dalla Cassa depositi e prestiti vadano osservati anche negli investimenti finanziati da altri istituti di credito anche se questi nelle loro istruttorie ne omettono la necessaria richiesta.

Nella materia si rammenta, da ultimo, che ai sensi dell'art. 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66/89, per l'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai soli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di 100 milioni ad ente e fino ad un importo complessivo di 600 miliardi. Tali contributi sono destinati ai mutui per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi.

§ 9. DIVIETO DI EFFETTUARE SPESE E RESPONSABILITÀ NELLA ESECUZIONE.

Nel momento in cui si potenziava, in misura ragguardevole mai prima effettuata, l'autonomia impositiva degli enti locali in generale, è parso utile al legislatore porre serie premesse di risanamento e dare validi mezzi per ottenerlo. Allo scopo, è finalizzato l'art. 23 del decreto-legge n. 66/89, interessato da interpretazioni non sempre condivisibili,

La disposizione può suddividersi sostanzialmente in tre parti: una prima costituita dai commi 1 e 2, per limitare le possibilità di intervento degli enti che dai documenti ufficiali dimostrino di non avere autonomia finanziaria complessiva e quindi riservare ogni risorsa possibile all'operazione di risanamento; una seconda, costituita dal comma 3, che rinnova le norme già vigenti sulle modalità di effettuazione delle spese ed infine una terza che regola le responsabilità di chi viola la norma regolamentare.

9.1. *Enti assoggettati al divieto.*

Il legislatore d'urgenza che ha emanato la norma e quello ordinario, che l'ha condivisa integralmente, hanno ritenuto ricorrere l'ipotesi di mancanza di autonomia finanziaria, nel caso in cui si rilevi formalmente, nell'unico documento che compendia l'esito della gestione e che è l'ultimo conto consuntivo deliberato, uno dei due elementi: disavanzo di amministrazione o debiti fuori bilancio. Hanno però escluso esplicitamente gli enti che comprendendo ed utilizzando correttamente e validamente gli strumenti offerti dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ne abbiano ripianato gli effetti di squilibrio indotti dalla loro presenza.

L'assoggettamento alla disposizione consegue quindi soltanto dal documento indicato, che si ripete è l'ultimo conto consuntivo deliberato e da nessun'altra valutazione. Ai quesiti posti di valutare, quale fonte di conoscenza, altri documenti, quali esiti di gestione non deliberati, conoscenza non formale di esistenza di debiti fuori bilancio reali o potenziali od altro, va data risposta negativa. Gli amministratori che versino in tali situazioni, hanno tuttavia obbligo di valutazione discrezionale, che dovrebbe però condurre ad analoghi risultati di blocco di iniziative, che, almeno sotto l'aspetto di sottrazione di risorse, potrebbero peggiorare situazioni già compromesse.

Parimenti, il divieto è operante in tutti i casi in cui ad avanzo di amministrazione si congiungano debiti fuori bilancio, quale che siano i rispettivi importi, per il rilievo assunto dall'elemento negativo nei confronti della norma.

Per tali enti, come per tutti quelli che deliberino il risanamento correttamente e validamente con le facoltà dell'art. 1-*bis* sopra citato o con quelle più vaste dell'art. 24 del decreto-legge n. 66/89, il divieto si rimuove, salvo i particolari impedimenti indotti dallo stesso art. 24.

9.2. *Contenuto del divieto.*

Il divieto consiste nell'impossibilità di effettuare le spese relative a servizi non espressamente previsti da leggi, ovviamente statali o regionali.

Esso è stato da taluni interpretato come ritorno alla distinzione tra spese obbligatorie e facoltative. Va però avvertito che questo non era, né poteva essere, l'orientamento del legislatore, che soppresse la distinzione con l'art. 7 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

È, invece, da tener presente che nell'ambito di ciascuna «funzione» degli enti locali, interpretata come competenza dai grandi contorni, è sempre individuabile il «servizio» che è costituito dall'insieme dei mezzi materiali e personali per il raggiungimento di un fine specifico e che, quando rilevante, è sempre previsto espressamente da legge. In tale ottica, il concetto minuto di «spesa» attiene specificatamente alla puntuale esecuzione dei servizi.

È stata da qualche parte richiesta una formale ricognizione dei servizi, ma essa appare inopportuna per l'inevitabile, continuo suo superamento che sarebbe effettuato da ogni legge successiva.

Sembra, invece, raccomandabile che tutti gli atti deliberativi delle singole spese indichino i servizi cui esse si riferiscono e le leggi che li prevedono, onde evitare ai comitati regionali di controllo difficoltà di esatta interpretazione dell'intervento ed inevitabili istruttorie.

9.3. *Sanzione per l'inosservanza del divieto.*

Il legislatore ha previsto, per l'inosservanza, la radicale sanzione della nullità. Essa opera anche nei casi, prevedibilmente teorici, di intervenuta approvazione da parte dei CO.RE.CO.

Nell'ordinamento giuridico non è prevista una pronuncia di nullità, allorché essa viene rilevata, opera *ex tunc* con ogni conseguenza sull'organo da cui emana l'atto e su ogni operatore che lo esegue. Del resto, l'esame di legittimità, ora previsto, sembra già garanzia sufficiente per una corretta applicazione della norma.

9.4. *Modalità di effettuazione delle spese.*

Il comma 3 dell'art. 23 ha nuovamente riaffermato che per l'effettuazione d'ogni tipo di spesa occorre la previa emanazione della deliberazione dell'organo collegiale competente con l'esecutività ottenuta o dichiarata, cui consegue l'impegno contabile.

Trattasi, in sostanza, di norma da tempo vigente sotto altra formulazione.

La nuova disposizione, che non abbisogna di particolare commento e che si deve intendere di applicazione generalizzata, si dà carico dell'effetto, spesso dimenticato, di comunicazione ai terzi interessati, la cui protezione finale è ora efficacemente assicurata.

Non sfugge all'applicazione della norma, il servizio economale, per il quale deve intendersi applicabile ora la sola forma scritta, con la ritualità dell'impegno e della menzione che trattasi di spesa effettuata in base a regolamento economale. Ovviamente, gli enti locali, hanno obbligo di adeguare al precetto la propria organizzazione.

Infine, si segnala che, nonostante l'evidente possibilità di tempestive deliberazioni di giunta, la legge prevede un'eccezione per i soli «lavori» di somma urgenza, che non può essere estesa, come da taluno richiesta, ad ogni tipo di spese. Le leggi sui lavori pubblici già danno esauriente ed esaustiva esplicazione del relativo significato. Rimane infine da chiarire che, per evitare la decadenza dalla possibilità di sistemazione formale, prevista nella norma, essa deve essere effettuata entro i trenta giorni successivi. Solo per quelle che fossero eseguite nel mese di dicembre vale il termine finale della fine dell'esercizio, in quanto, comunque, a tale data cessa la possibilità legale di impegno.

9.5. *Sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di preventiva deliberazione.*

Innovando nell'ordinamento in atto, il comma 4 dell'art. 23 stabilisce, come sanzione dell'assenza della previa deliberazione, la competenza passiva a sostenere l'onere per l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura. Trattasi di sanzione cui soggiace chi dispone l'esecuzione e non, evidentemente, i successivi materiali esecutori. Costoro rimangono coinvolti invece nelle esecuzioni reiterate o continuative per la dizione usata per il riferimento a: «tutti coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni».

La norma è in vigore dal 1° gennaio 1989, data a decorrere dalla quale non avrebbero dovuto esistere più debiti fuori bilancio se non per i casi totalmente indipendenti dalle azioni od omissioni di amministratori e funzionari. Si segnala, a tale riguardo, che l'art. 24, comma 1, consente il riconoscimento di tutti i debiti fuori bilancio ritenuti legittimi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione (27 aprile 1989).

§ 10. RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO IN REGIME DI AUTOFINANZIAMENTO.

Il decreto-legge n. 66/89, nel riprendere, in misura consistente, il processo di autonomia impositiva degli enti locali, ha previsto agli artt. 24 e 25 due distinti procedimenti per raggiungere il riassetto della finanza locale prevalentemente con mezzi autonomi, ma anche con notevoli deroghe a limitazioni giuridiche in atto. I due dispositivi regolano fattispecie e procedure totalmente distinte, assolutamente non sovrapponibili. Il primo, l'art. 24, attiene al riconoscimento di debiti fuori bilancio ove esista l'indispensabile presupposto della possibilità di finanziamento del tutto autonomo; il secondo, l'art. 25, attiene al ricorso a fonti esterne di finanziamento, da valutare attentamente, in relazione — per la loro importanza — alla previa attivazione d'ogni misura autonoma.

L'istituto del riconoscimento di debiti fuori bilancio ha dovuto avere rilievo normativo per la duplice ragione che era invalsa la prassi di adottare in ogni tempo deliberazioni cosidette in «sanatoria» per tutti i casi in cui, in sostanza, era stata violata la norma che imponeva, da tempi lontani, la previa deliberazione e che l'indebitamento senza finanziamento incominciava ad avere rilevanza preoccupante, anche se non ben definibile, nel campo degli enti locali.

Superata, quindi, la data di entrata in vigore della legge n. 144, di conversione del decreto-legge n. 66/89, la fattispecie non può più ricorrere, salvo fatti esterni già connessi alla volontà o alle omissioni di amministratori e funzionari.

0.1 *Il principio del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.*

Il comma 2 dell'art. 24 prescrive che il riconoscimento è possibile solo nel caso in cui le forniture, opere o prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. L'ambito è, quindi, vasto, ma necessita di idonee e singole valutazioni. Anche se la norma non lo prevede espressamente, rimane sempre la possibilità che una valutazione critica dell'operato di amministratori o funzionari presenti o precedenti conduca ad un esito negativo.

L'organo competente è il consiglio dell'ente che provvede con deliberazione. È stato esposto, alquanto diffusamente, il quesito della necessità di singole deliberazioni o della possibilità di un'unica deliberazione. Si ritiene che la sede del riconoscimento sia indifferente; quel che conta è la singola motivazione, debito per debito, come espressamente previsto alla fine del comma 2.

Una motivazione esauriente non può non indicare il preciso oggetto della spesa, le cause che l'hanno determinata, il fine pubblico conseguito, l'intervenuto accertamento della regolarità dell'esecuzione, dell'acquisizione al patrimonio dell'ente e della congruità dell'importo ed infine i motivi per i quali non si è

proceduto con delibere preventive. Per i debiti di personale, la motivazione non può non dare indicazione del personale interessato, del tipo e della durata del rapporto e delle circostanze di fatto e di diritto per cui è sorto il debito.

Non possono essere riconosciuti debiti per i quali manchino documentazioni probatorie e non sia possibile esporre idonee motivazioni.

Altro requisito essenziale è la contemporanea indicazione dei mezzi di copertura e dell'impegno in bilancio. Di conseguenza, è da escludersi, categoricamente, la possibilità di riconoscimenti senza copertura, costituenti obbligazioni scoperte di finanziamento.

Nella fase preliminare di ricognizione dei debiti sorge il problema degli interessi al creditore. Si ritiene che essi siano possibili solo dopo la «messa in mora» o dopo i riconoscimenti nella misura minima possibile, da convenire con prudenza. Gli interessi se pretesi sono dovuti e costituiscono complemento del debito. Essi non espongono a responsabilità gli amministratori che li riconoscono, ma gli autori dell'indebitamento.

Non debbono essere ulteriormente sottoposti a riconoscimento i debiti già finanziati con le modalità dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 318/1986, purché l'operazione a suo tempo condotta sia realistica e possibile.

Non sono neppure da riconoscere i debiti già assoggettati a convenzione di rateizzazione, che hanno perduto la caratteristica di liquidità.

È evidente che nel caso di debiti puramente potenziali, quali quelli derivanti da procedimenti giudiziari e sentenze, il riconoscimento va operato con estrema prudenza e per la parte già sicuramente dovuta.

Costituiscono debiti fuori bilancio tutte le spese che non si sono potute effettuare per effetto di atti esecutivi, comprese eventuali rate di ammortamento mutui.

Per la collocazione dei debiti fuori bilancio si suggerisce l'istituzione di due soli capitoli, uno per la parte corrente nella sezione IX del titolo I ed uno per la parte in conto capitale nella sezione IX del titolo II.

Per il pareggio finanziario occorrono, in ogni caso, idonei riferimenti nei quadri riepilogativi.

Il riconoscimento interessa tutti gli enti che hanno già deliberato o siano in grado di deliberare un bilancio realisticamente in pareggio.

10.2. *Il finanziamento nel 1989.*

Il comma 1 dell'art. 24 assegna agli enti locali il termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto per provvedere all'operazione di riconoscimento, con ogni suo effetto. Anzi, per la priorità che ha tale obbligo, esso condiziona tutta l'operazione.

Per le considerazioni già svolte nelle premesse della circolare, l'entrata in vigore della legge di conversione va fissata al 27 aprile e quindi il termine in questione scade col 25 giugno 1989. Tuttavia, nonostante l'importanza dell'adempimento e ferma restando la possibilità di controllo sostitutivo, non sembra che il termine possa essere considerato perentorio, mancando la sanzione per la sua inosservanza ed anche la sua definizione come tale. È tuttavia estremamente urgente provvedere con completezza ed accortezza all'adempimento.

Per gli enti che riescano a dare valido finanziamento nel corso del 1989 non si pongono particolari problemi, perché la deliberazione o le deliberazioni esauriscono la propria funzione con la copertura finanziaria degli oneri ed il relativo impegno.

10.3. *Il finanziamento nel quinquennio.*

Il Parlamento, nel convertire il decreto ha riscritto totalmente l'art. 24, ma ne ha lasciato salvi i contenuti, tra i quali quello di dare possibilità di rateizzare l'effetto finanziario dei debiti, con il ricorso dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 318/86 e con l'ampliamento del periodo temporale di riferimento (comma 4 dell'art. 24).

Appare essenziale, proprio per scongiurare il riformarsi di indebitamenti privi di finanziamento, che nel caso in cui l'ente debba far ricorso al comma 4, il riconoscimento stesso avvenga contestualmente ai provvedimenti *ex* art. 1-*bis* del decreto-legge n. 318/86, fin d'ora adottabili.

Il termine resta, anche in tal caso, fermo al 25 giugno 1989, a carattere ordinatorio.

Con la deliberazione relativa l'ente deve coprire il fabbisogno a tal titolo necessario per il disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio esistenti alla scadenza del predetto termine.

La norma già prevede che possano essere utilizzati tutti i mezzi tranne l'indebitamento, con valutazione discrezionale dell'amministrazione.

La ripartizione del fabbisogno fino ad un quinquennio deve essere effettuata con rate uguali e, solo se possibile, con le rate più vicine in misura maggiore. Nel caso dell'ente locale che abbia fatto ricorso alla possibilità di rateizzare i debiti riconosciuti, il legislatore ha previsto quale sia il modo di «indicazione» in consuntivo, che completa il concetto a suo tempo introdotto dall'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 318/86, già citato. Quella norma, per la prima volta, recependo una corrente preoccupazione, si dette carico di far risultare in qualche modo, dal documento contabile, l'esistenza di debiti fuori bilancio. Ne conseguirono riconoscimenti senza finanziamento e rilievi patrimoniali, del tutto illegittimi.

Ora, la norma riporta gli effetti al campo finanziario, in conseguenza degli impegni. Perciò l'indicazione si esaurisce nel consuntivo con l'allegazione della deliberazione di riconoscimento, per la quale si dispone la complementare esistenza di precise attestazioni degli amministratori e funzionari presenti o cessati, che hanno tutto l'interesse a vedere riconosciuti i debiti ed a non doverne sostenere, diversamente, gli oneri.

10.4. *Effetti esterni della rateizzazione dei debiti riconosciuti.*

In considerazione dell'esperienza fatta in vigenza dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 318/86 e che aveva visto la difficoltà maggiore insorgere a seguito dell'inadempienza degli enti locali e del conseguente intervento del giudice ordinario, il comma 5 dell'art. 24 ha prescritto l'obbligatoria adozione di convenzioni con i creditori, con l'obbligo di iscrizioni in bilancio e la perentoria finalizzazione dei contributi erariali.

Si nutre fiducia che tale misura rafforzi la credibilità dell'amministrazione locale, spesso inadempiente, e consenta un corretto funzionamento della pluriennalità delle sistemazioni.

Attesa la prescrizione di specifica destinazione dei contributi erariali per l'estinzione dei debiti, ogni eventuale inadempienza può avere riflessi sul piano penale, per la distrazione dei fondi, che il legislatore ha specificatamente vietato.

Un effetto benefico si può anche avere con la prevista sospensione dei procedimenti esecutivi, sempre più frequenti e preoccupanti per il superamento delle regole amministrative e lo sconvolgimento dei conti pubblici. Essa però è possibile solo in presenza di deliberazioni complete e corrette. Sono da escludersi deliberazioni di principio o di presa d'atto.

10.5. *Morosità previdenziali.*

Per tale tipo di debiti rimane immutato il disposto dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Essi, quindi, non rientrano nell'operazione di riconoscimento.

10.6. *Divieti.*

Per il periodo di durata del piano di rateizzazione dei debiti, il comma 9 dell'art. 24 limita alcuni tipi di attività di gestione.

Esse riguardano l'assunzione di personale e l'assunzione dei mutui per gli investimenti. Nel campo degli investimenti, oltre ai mutui da adottare per la copertura della situazione debitoria per maggiori spese per indennità di espropri per cause di pubblica utilità, gli enti possono assumere mutui per un totale annuo di capitale mutuabile pari a lire 150.000 per abitante con il rispetto del limite di cui all'art. 1 della legge n. 43/78 (limite del 25% sui primi tre titoli di bilancio per cumulo degli interessi delle rate di ammortamento) e ciò fino ad esaurimento del piano.

Le due limitazioni per il personale e per gli investimenti scattano con la deliberazione di rateizzazione. Tuttavia, gli amministratori che si trovino già nelle condizioni di doverví ricorrere è bene che valutino, anche prima della deliberazione, l'opportunità di adeguarvisi.

Per attuare la disposizione relativa agli investimenti, la Cassa depositi e prestiti ha fatto presente che trasmetterà a tutti gli enti dal 1° luglio con gli atti istruttori per la concessione del mutuo un nuovo modello di dichiarazione (allegato n. 3).

10.7. *Espropri.*

D'intesa con la Cassa depositi e prestiti, si fa presente che per i mutui relativi alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità, in considerazione del richiamo alla legge n. 458/88, la procedura sarà simile a quella già adottata per la suddetta legge. Sarà necessario pertanto, un atto iniziale cioè il decreto di determinazione dell'indennità di esproprio ed un atto finale per conoscere l'importo definitivo al fine di stabilire la «maggiore spesa» cioè, come per la legge n. 458/88, un atto definitivo. La circolare relativa è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1989.

La procedura è la seguente:

per l'adesione di massima: domanda e dichiarazione come da modello allegato (n. 4);

per la concessione: i tradizionali documenti ed inoltre i documenti giustificativi della spesa (sentenza, atto bonario, atto giudiziale o stragiudiziale, perizia di stima depositata nei modi di rito, non impugnata e divenuta definitiva) con la domanda di erogazione del mutuo, in quanto la somministrazione può avvenire dopo la concessione del mutuo senza ulteriori adempimenti istruttori da parte degli enti.

Poiché dall'esame delle domande inoltrata alla Cassa ai sensi della citata legge n. 458/88 risulta che per molti enti è carente il primo presupposto della legge (decreto di determinazione dell'indennità di esproprio) si chiarisce che di tutte le fattispecie similari o comunque in quelle in cui la mancanza di uno o più requisiti ha reso

improponibile la domanda di mutuo, il debito comunque esistente in dipendenza dell'acquisizione delle aree, deve essere ricompreso per la determinazione delle esposizioni debitorie.

Qualora questo renda impossibile la redazione del piano di rientro, non rimane che ricorrere alle procedure del successivo art. 25.

§ 11. RISANAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.

L'art. 25 del decreto-legge n. 66/89 ha introdotto nell'ordinamento giuridico il nuovo istituto del dissesto, che sebbene riscritto in sede di conversione, ha conservato caratteristiche notevolmente particolari, con procedure e conseguenze straordinarie da caratterizzare l'intero impianto, con una nota di speciale portata.

L'istituto ha carattere permanente.

Alle procedure relative lo Stato concorre finanziariamente, assumendo però l'onere di verificare la validità delle operazioni.

Sono da escludere commistioni delle relative norme con quelle dell'art. 24.

11.1. *Le condizioni di applicabilità.*

Il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 66/89 si limita a definire l'applicabilità della norma agli enti locali che sono in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari e tale definizione ha dato luogo ad interpretazioni superficiali ed a numerosi quesiti.

Si ritiene che il legislatore, molto appropriatamente, abbia evitato gli antichi schemi rigidi della deficitarietà ed abbia preferito ricorrere ad una definizione di massima che ricalca il principio, ormai diffusamente accolto, anche nella sede politica, che lo Stato debba garantire sul territorio i servizi essenziali, agevolmente individuabili con un'attenta lettura delle norme e che quindi si debba preoccupare di stimolare un drastico intervento laddove non si garantisca nemmeno quelli primari, minimo indispensabile di funzionamento.

Pur senza un parametro fisso di riferimento, discutibilmente applicabile in via generale, la norma è sufficientemente comprensibile, in quanto, quale che sia la causa del dissesto, il momento culminante è quello di non assicurare più le funzioni minime che la legge definisce primarie. Accade per la rigidità ed elevatezza delle spese di personale specie nel mezzogiorno, per un carico eccessivo di costi di investimento, per una politica di entrata non accorta, per debiti fuori bilancio e così via.

L'ente locale non può non averne chiara percezione perché dopo discutibili ed illeciti artifizi di bilancio, dopo l'inadempienza delle obbligazioni assunte con procedure di legge o al di fuori delle stesse, si avvede dell'inutilità dei tatticismi, quando non può più far fronte a tutti gli impegni e non garantisce più i servizi e gli stipendi, mentre si intensificano gli atti esecutivi.

Tuttavia, è d'uopo raccomandare una valutazione critica della propria condotta ed un esame per centri di costo che individui i punti deboli della gestione finanziaria.

In presenza delle condizioni descritte, si attiva l'obbligo di provvedere al risanamento.

11.2. *La deliberazione di risanamento.*

La deliberazione è di competenza del consiglio ed essendo la norma permanente può essere adottata in qualsiasi momento dell'anno. Non si ritiene, per la sua eccezionale portata adottabile, in via d'urgenza, dalla giunta.

Materie della deliberazione, *da decidersi tutte contestualmente*, sono:

a) il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

b) la determinazione dei disavanzi di gestione degli esercizi successivi a quello cui si riferisce l'ultimo conto consuntivo approvato;

c) la definizione conseguenziale del fabbisogno finanziario pregresso, comprensivo del disavanzo di amministrazione;

d) l'individuazione delle risorse proprie con le quali far fronte al fabbisogno predetto, in tutto o in parte e l'impegno ad adottare, per i dettagli, eventuali ulteriori atti autonomi;

e) la definizione del saldo passivo per il quale viene richiesta l'autorizzazione del Ministero dell'interno ad assumere un mutuo;

f) l'approvazione di un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

g) la richiesta al Ministero dell'interno di adeguamento dei contributi correnti alle medie nazionali della fascia demografica di appartenenza, se ed in quanto spettante;

h) l'adeguamento dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, e la definizione dei provvedimenti autonomi di dettaglio;

i) le modifiche alla pianta organica ed ogni ulteriore provvedimento di riduzione di spesa;

l) la deliberazione dell'intero piano nel suo complesso.

— 31 —

11.3. *La copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio.*

Costituisce la prima parte del complessivo piano di risanamento, illustrato alle precedenti lettere da *a)* ed *c)* del punto 11.2.

Con esso si provvede:

a) ad illustrare dettagliatamente e documentare in allegato le cause che hanno determinato il dissesto;

b) a riconoscere i debiti fuori bilancio, sulla base delle attestazioni degli amministratori e dei funzionari, con le avvertenze e le motivazioni illustrate al riguardo all'art. 24;

c) a determinare l'importo dei disavanzi di gestione degli esercizi successivi a quello in cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato;

d) a definire il fabbisogno finanziario necessario sia per la copertura dei debiti fuori bilancio che dei disavanzi di amministrazione e di gestione;

e) a decidere l'eliminazione di beni disponibili, senza riguardo della condizione di redditività, a definire la quota residua di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ed a finalizzare entrate una tantum o altre entrate non ricorrenti;

f) a stabilire la differenza da finanziare con mutui e richiedere l'autorizzazione al Ministero dell'interno.

La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro dell'interno, concede mutui, a copertura della quota residua del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio, al tasso vigente ed ammortizzabili in venti anni.

L'ammortamento è a carico dell'ente che deve utilizzare per la copertura totale delle quote di ammortamento le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti anno per anno. Si avverte che con decreto ministeriale in corso di emanazione viene riconosciuto ai mutui l'intervento totale dello Stato, ad assorbimento completo della quota di fondo di investimento spettante per l'anno.

Per permettere le opportune valutazioni finanziarie si ricorda che la rata di ammortamento annuale scontata di un mutuo ventennale assunto con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente è del 10,7135916878%.

Il mutuo è ripartito in tante quote che consentono di rientrare nei limiti di delegabilità e per il suo finanziamento sono finalizzati i contributi per investimento. Il mutuo ha carattere di assoluta finalizzazione e non può essere utilizzato per alcun'altra spesa. Le singole quote possono essere prelevate anno per anno.

11.4. *Il consolidamento della gestione dell'ente.*

È l'obiettivo principale del provvedimento di risanamento, da raggiungersi necessariamente per ottenere le provvidenze erariali.

Il Consiglio deve determinare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, adottando contestualmente, tutti i provvedimenti necessari per l'attivazione delle entrate proprie e la riduzione di spese correnti.

L'ipotesi è un bilancio completo, pur se non definitivo. In particolare deve provvedere tenendo presente l'ordine di priorità qui di seguito riportato:

a) ad adeguare ai livelli massimi, in deroga ai termini ordinari di tributi, tariffe e canoni. Si citano: l'I.C.I.A.P., la T.O.S.A.P., la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i canoni di fognatura e disinquinamento e le tariffe dei servizi. È stato già detto che, d'intesa, con il Ministero delle finanze tale obbligo può estendersi al 1989 se la deliberazione è intervenuta entro il 20 giugno 1989 e contestualmente al risanamento;

b) a definire l'integrazione possibile dei contributi ordinari correnti e richiederla formalmente. Per le valutazioni relative valgono le misure indicate al punto 3 del § 4;

c) ad eliminare o ridurre ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le prescrizioni di legge, alla comunità;

d) a modificare la pianta organica con conversione dei posti, per l'utilizzo degli stessi nel modo più efficiente;

e) a disporre il blocco delle assunzioni di tutti i posti vacanti, che si renderanno tali;

f) a rideterminare la pianta organica, con obbligo di comunicazione della stessa alla commissione centrale per la finanza locale la quale comunicherà alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle vigenti disposizioni in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti/abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza, indicato nella tabella allegata. In ogni altro caso, essa è affidata alla valutazione dell'ente locale. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'Ente intenda ricoprirli. Nelle norme relative al personale in esubero, che costituiscono le misure di maggiore efficacia ed incisività per l'impostazione del piano di risanamento, non vi è alcuna indicazione in merito all'assunzione a carico dello Stato degli oneri per il personale che usufruirà della mobilità o sarà collocato in disponibilità. È da

ritenere che il legislatore nel riferirsi alle disposizioni vigenti in materia di mobilità, non abbia inteso che l'onere relativo al personale posto in esubero sia coperto mediante decurtazione delle entrate proprie o delle contribuzioni statali attribuite all'Ente dal quale il predetto personale dipende: il provvedimento deve realizzare, secondo la legge, la riduzione delle spese correnti degli enti da risanare, che può avvenire solo se il trasferimento per mobilità. od il collocamento in disponibilità non sono onerosi per l'Ente. Di conseguenza, nel piano di risanamento deve prevedersi la permanenza di tutte le contribuzioni erariali, salvo i provvedimenti di approvazione. Vengono frattanto avviate, al riguardo, le occorrenti intese interministeriali. Per la valutazione degli enti, si indicano, di seguito i rapporti *dipendenti/abitanti:*

Comuni

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti previsti in organico/popolazione
fino a 999 abitanti	1/95
da 1.000 a 2.999 abitanti	1/100
da 3.000 a 9.999 abitanti	1/105
da 10.000 a 59.999 abitanti	1/95
da 60.000 a 249.999 abitanti	1/80
da 250.000 abitanti	1/60

Province

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti previsti in organico/popolazione
fino a 299.999 abitanti	1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti	1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti	1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti	1/770
oltre 2.000.000 abitanti	1/1000

11.5. *Approvazione ministeriale del piano di risanamento.*

L'approvazione del piano di risanamento, l'autorizzazione a contrarre il mutuo e la concessione di eventuali contributi integrativi sono di competenza di questo Ministero, che vi provvede su parere della commissione di ricerca per la finanza locale istituita ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 e dall'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

La commissione effettuerà un'istruttoria del piano e potrà richiedere documentazioni supplementari intese a valutare la validità del piano. Poiché però ancora non ha stabilito l'orientamento da seguire, sarà cura di questo Ministero di divulgarlo appena possibile. È da ritenere che non possa mancare una documentazione sullo sviluppo della gestione finanziaria nel tempo e sulla consistenza reale di entrate e spese.

Si ritiene opportuno far presente che il provvedimento autorizzato dovrà riscontrare la legittimità dei debiti fuori bilancio riconosciuti. Per quelli non ritenuti legittimi, disporrà l'obbligo per i responsabili e per l'ente di individuarli e chiedere loro il pagamento. L'adempimento è protetto da previsione di controllo sostitutivo.

Le approvazioni debbono essere obbligatoriamente eseguita dagli amministratori dell'ente che debbono riferirne lo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

11.6. *Gli effetti della deliberazione del piano di risanamento.*

La deliberazione del piano di risanamento fa sospendere i termini per la deliberazione del bilancio e fa iniziare un periodo di assoluto rigore con il pagamento delle sole spese espressamente previste per legge.
È ovviamente un ambito molto più ristretto di quello indicato all'art. 23.

Non vi è termine d'alcun tipo, essendo norma a regime, ma la sua adozione va fatta con la maggiore tempestività possibile, ad evitare i provvedimenti sostitutivi adottati dal CO.RE.CO. per il bilancio e che conducono allo scioglimento dell'amministrazione.

Inoltre, la deliberazione sospende le azioni esecutive dei creditori dell'ente e questa sospensione dura finché il piano non sia stato approvato.

Agli enti che abbiano deliberato il piano di risanamento è corrisposta la quarta rata dei trasferimenti ordinari, purché il piano non sia stato disapprovato dal Ministro dell'interno.

11.7. *La ricostituzione di situazioni di disavanzo.*

Il dodicesimo comma dell'art. 25 stabilisce che l'eventuale ricostituirsi di disavanzi d'amministrazione o di debiti fuori bilancio, possibili se le entrate consolidate non sono veritiere o se si persegue ancora la politica dell'indebitamento sommerso, oltre a far sospendere

l'attuazione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento (adeguamento del contributo statale), comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti connessi.

11.8. *Il divieto di contrarre mutui con istituti di credito ordinario.*

Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano, l'assunzione dei mutui per investimenti da parte degli enti soggetti al risanamento ai sensi dell'art. 25, è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che residua dopo la copertura delle rate di ammortamento dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

11.9. *Il divieto di variazioni della pianta organica.*

È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.

§ 12. LA REVISIONE DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI.

Per le amministrazioni provinciali ed i comuni che hanno adottato il piano di risanamento, l'art. 27 stabilisce norme speciali per i revisori dei conti, mentre per gli enti locali che non si trovano in tali condizioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 309 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

I consigli dei comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti, che hanno deliberato il piano di risanamento nominano, per la revisione della propria gestione, un revisore scelto fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonché tra i ragionieri e i segretari comunali di altri comuni che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio.

I consigli delle province e dei comuni con 5.000 ed oltre abitanti, che hanno deliberato il piano di risanamento nominano, per la revisione della propria gestione un collegio di tre membri scelti fra le suddette categorie.

Per i revisori dei conti valgono le stesse incompatibilità stabilite dalla legge per i consigli comunali e per i sindaci per le società per azioni. Il revisore — ovvero il collegio dei revisori — dura in carica tre anni.

Il revisore, ovvero il collegio vigila sulla regolarità contabile degli atti di gestione sulla gestione economico-finanziario dell'ente sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale; attesta al consiglio la corrispondenza dei dati del rendiconto annuale, finanziario e patrimoniale, alle risultanze delle scritture dell'ente, riferisce sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico-finanziario. A tal fine il revisore, ovvero il collegio, può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati.

Il trattamento economico è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata, sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I.

§ 13. RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI INADEL.

La nota sentenza della Corte costituzionale che ha ammesso l'indennità integrativa speciale nel computo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti degli enti locali ha creato notevoli imbarazzi in molti enti che hanno ricevuto i ruoli emessi dall'INADEL in relazione a queste partite contributive. Non tutti gli enti sono riusciti a mettersi in regola con l'istituto previdenziale e parecchi hanno anche trovato ostacoli tra i dipendenti per il recupero della parte di contributi da essi dovuti.

Il legislatore si è fatto carico del problema e, pertanto, è stato stabilito che gli enti i quali ancora non abbiano estinto, sia in tutto che in parte, il ruolo emesso dall'INADEL ai fini sopracitati, versino il debito residuo in 24 rate mensili con decorrenza 1° giugno 1989 senza carico di interessi od oneri. Parimenti, con le stesse modalità dovrà avvenire il recupero sui dipendenti in servizio.

§ 14. RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO DEI RESIDUI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI.

L'art. 30 della legge n. 5 agosto 1978, n. 468, viene sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, che ha disposto una rilevazione del movimento dei residui da parte degli enti locali, cui è connessa una sanzione sui contributi erariali.

Al riguardo, si avverte che il Ministero del tesoro, con telegramma dal 10 giugno 1988 ha sospeso a tempo indeterminato la ricezione.

In ogni caso, non debbono essere trasmessi a questo Ministero i relativi atti, in quanto comunque non compete a questo Ministero, ma a quello del tesoro l'acccertamento dell'osservanza alla disposizione.

§ 15. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.

Alle prefetture, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano perverranno dai comitati regionali di controllo le certificazioni dei bilanci di previsione e direttamente dagli enti locali le certificazioni dei conti consuntivi, quelli della copertura dei costi dei servizi di nettezza urbana.

Tutte le certificazioni debbono essere munite del bollo d'arrivo e sottoposte a controllo formale e contabile, molto attento e scrupoloso, secondo le indicazioni riportate nell'allegato elenco dei controlli da eseguire sui certificati da parte delle prefetture. Deve essere, in ogni caso, acclusa la striscia contabile di controllo, debitamente siglata dal capo ufficio.

Nei certificati dei comuni delle province e delle comunità montane che debbono essere inviati a questo Ministero è necessario apporre il codice «ente» indicato all'inizio di ogni certificato. A tal fine si deve far riferimento ai tabulati inviati alle prefetture e relativi all'erogazione della terza trimestralità dei trasferimenti ordinari. Il codice regione (prime due cifre del codice) ed il codice provincia (seguenti tre cifre del codice) sono iscritti sul tabulato prima dell'indicazione della provincia. Il codice comune (ultime quattro cifre del codice) è iscritto sul tabulato prima dell'indicazione del comune.

Le certificazioni, complete di apposito elenco riepilogativo come da allegato 5, devono essere inoltrate direttamente, con cadenza settimanale, secondo le seguenti modalità:

1) Certificati del bilancio preventivo 1989 e del conto consuntivo 1987 dei comuni e delle province:

originale al Ministero dell'interno;

per i certificati dei comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti (20.000 per le comunità montane) una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e altra copia all'ISTAT;

per i certificati delle province e dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti (20.000 per le comunità montane), una copia al Ministero del tesoro, una copia al Ministero del bilancio e della programmazione economica, una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e una copia all'ISTAT

2) Certificati dei bilanci preventivi 1989 e dei conti consuntivi 1987 delle comunità montane:

originale al Ministero dell'interno;

una copia al Ministero del tesoro, una copia al Ministero del bilancio e della programmazione economica, una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e una copia all'ISTAT

I certificati devono essere inviati ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale ed i servizi finanziari - Palazzo Viminale - 00187 Roma

Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.E S.P.A. - Div. VII - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria generale della programmazione economica - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

Corte dei conti - sezione enti locali - Via Baiamonti, 25 - 00195 Roma

Istituto centrale di statistica - Direzione centrale - Servizio amministrazioni pubbliche - Via Ravà, 150 - 00147 Roma

Gli originali dei certificati, da trasmettere a questo Ministero devono essere accompagnati dal modello allegato, in duplice copia (allegato 5).

Indipendentemente dalle certificazioni, si prega di rilevare il numero dei bilanci deliberati al fine di ciascun mese, ad iniziare dal mese di maggio 1989 e di comunicarne i risultati a questo Ministero - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, a mezzo dell'allegato modello entro i primi cinque giorni del mese successivo (allegato 6).

Da ultimo, si invitano le prefetture a disporre che da parte è del dirigente del terzo settore e dei funzionari assegnati all'ufficio sia svolta un'azione di massima collaborazione con gli enti locali, i relativi amministratori e dirigenti, in modo da consentire l'approfondimento dei temi, la conoscenza delle norme e la correttezza degli adempimenti.

Nell'ambito di tale attività si invita a convocare, in conferenza di servizio, i segretari comunali e provinciali e, se possibile, i ragionieri degli enti locali per illustrare la presente circolare e diramarne copia.

Per quanto attiene qualsiasi richiesta degli enti locali, sia inoltrata a questo Ministero con una valutazione di fatto e di diritto e con un parere sulla validità e legittimità degli argomenti rappresentati.

Si confida sulla fattiva collaborazione delle prefetture e si resta in attesa di riscontro di ricevuta e di adempimento.

p. *Il Ministro:* FAUSTI

ALLEGATO 1

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 aprile 1989.

Modalità di applicazione del concorso statale sui mutui contratti dagli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», con il quale viene disposto che il concorso statale sui mutui contratti dagli enti locali a decorrere dall'anno 1989 sia determinato — entro il limite massimo della contribuzione erariale spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 14, recante disposizioni in materia di finanza e di autonomia impositiva degli enti locali — calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere da realizzare ed ai criteri di priorità fissati con apposita delibera dal CIPE:

Rilevato che ai sensi del medesimo art. 4, comma 4, le modalità di applicazione del concorso statale di cui sopra debbono essere stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;

Preso atto della delibera in data 30 marzo 1989 con la quale il CIPE ha individuato le tipologie di intervento da considerarsi in ordine prioritario ai fini dell'accoglimento delle domande di concessione dei mutui formulate da province, comuni e loro consorzi e comunità montane e considerato che la stessa è stata conosciuta con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1989;

Considerato, quindi, che il termine di dieci giorni accordato per l'emanazione del presente decreto scade il 30 aprile 1989;

Ritenuta indispensabile la determinazione del tasso di interesse di riferimento per il calcolo della rata di ammortamento costante annua posticipata dei mutui che province e comuni, in situazione di dissesto, sono autorizzati a contrarre a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 25 del citato decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comunità enti montani;

Decreta:

La contribuzione statale spettante a ciascun comune, provincia o comunità montana a valere sul cennato fondo per lo sviluppo degli investimenti è determinata, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse, rispettivamente:

a) del 7 per cento, per mutui autorizzati dal Ministro dell'interno a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio e per quelli assunti per il finanziamento delle seguenti tipologie di opere pubbliche:

opere di manutenzione dirette alla conservazione del patrimonio e dei servizi pubblici;

opere fognarie e depurative e di smaltimento rifiuti;

opere acquedottistiche;

opere per impianti di illuminazione, elettrodotti, metanodotti, gasdotti;

opere stradali, parcheggi e metropolitane;

b) del 6 per cento, per mutui assunti per il finanziamento delle seguenti altre tipologie di opere pubbliche:

edifici scolastici;

impianti sportivi;

parchi e giardini;

c) del 5 per cento, per mutui assunti per il finanziamento di opere pubbliche diverse da quelle elencate alle lettere *a)* e *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1989

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

Il Ministro del tesoro
AMATO

ALLEGATO 2

Coefficiente di determinazione dell'annualità di ammortamento di un prestito di L. 1 al tasso 5 per cento per il numero di anni di durata indicata

Numero anni	Coefficienti	Numero anni	Coefficienti
5	0,23097480	18	0,08554622
6	0,19701747	19	0,08274501
6,5	0,18398022	20	0,08024259
7	0,17281982	21	0,07799611
8	0,15472181	22	0,07597051
9	0,14069008	23	0,07413682
9,5	0,13479773	24	0,07247090
10	0,12950458	25	0,07095246
11	0,12038889	26	0,06956432
12	0,11282541	27	0,06829186
13	0,10645577	28	0,06712253
14	0,10102397	29	0,06604551
15	0,09634229	30	0,06505144
16	0,09226991	35	0,06107171
17	0,08869914	40	0,05827816

ALLEGATO 2.1

Coefficiente di determinazione dell'annualità di ammortamento di un prestito di L. 1 al tasso 6 per cento per il numero di anni di durata indicata

Numero anni	Coefficienti	Numero anni	Coefficienti
5	0,23739640	18	0,09235654
6	0,20336263	19	0,08962086
6,5	0,19030595	20	0,08718456
7	0.17913502	21	0.08500455
8	0,16103594	22	0,08304557
9	0.14702224	23	0,08127848
9,5	0,14114413	24	0,07967901
10	0,13586796	25	0,07822672
11	0,12679294	26	0,07690435
12	0.11927703	27	0.07569717
13	0,11296011	28	0,07459255
14	0,10758491	29	0,07357961
15	0,10296276	30	0,07264891
16	0,09895214	35	0,06897386
17	0,09544480	40	0,06646154

ALLEGATO 2.2

Coefficiente di determinazione dell'annualità di ammortamento di un prestito di L. 1 al tasso 7 per cento per il numero di anni di durata indicata

Numero anni	Coefficienti	Numero anni	Coefficienti
5	0,24389069	18	0,09941260
6	0,20979580	19	0,09675301
6,5	0,19672721	20	0,09439293
7	0,18555322	21	0.09228900
8	0,16746776	22	0.09040577
9	0,15348647	23	0,08871393
9.5	0,14762968	24	0,08718902
10	0,14237750	25	0,08581052
11	0,13335690	26	0,08456103
12	0,12590199	27	0.08342573
13	0,11965085	28	0,08239193
14	0,11434494	29	0,08144865
15	0,10979462	30	0,08058640
16	0,10585765	35	0,07723396
17	0.10242519	40	0,07500914

ALLEGATO 3

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

INVESTIMENTI

E' stato adottato il piano pluriennale per il rientro dei debiti fuori bilancio di cui al 4° comma dell'art. 24 del D.L. 66/89 convertito dalla legge 144/89 ?

SI — Se si continuare nella dichiarazione — NO

DICHIARAZIONE

Con delibera consiliare n. .... del .... e' stato adottato il piano pluriennale per il rientro dei debiti fuori bilancio per la durata di .... anni dal 1989 al ....

Anno 19 .....

- Importo massimo dei mutui da assumere (L. 150.000 X abitante) — L. ....

- Importo mutui gia' assunti
  - con Cassa depositi e prestiti — L. ....
  - con altri Istituti di credito — L. .... — L. ....

L. ____________

L.

Importo del mutuo attuale — L. ____________

Residuo mutui assumibili nell'anno 19 ..... — L. ____________

VISTO
Il legale rappresentante dell'ente

IL SEGRETARIO

ALLEGATO 4

MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO

I maggiori oneri di esproprio per i quali si chiede il mutuo sono stati considerati come debiti fuori bilancio?

[SI] Se si continuare nella dichiarazione [NO]

DICHIARAZIONE

L'atto di determinazione dell'indennita' di esproprio e' stato emesso in data ....
Il maggior onere di esproprio (differenza tra indennita' determinate dal decreto di esproprio e importo definitivo) e' cosi' determinato:

Indennita' di esproprio originaria	Oggetto/ Importo totale	Maggiore onere
L.	Sentenze L.	L.
L.	Transazioni giudiziali o stragiudiziali L.	L.
L.	Accordi bonari L.	L.
L.	Perizia di stima L.	L.
	Totale mutuo	L.

VISTO
Il legale rappresentante dell'ente

IL SEGRETARIO

ALLEGATO 5

PREFETTURA DI...

.... , lì ....

allegato alla lettera

n. . . . . . del ....

ELENCO DEI CERTIFICATI PRODOTTI DAGLI ENTI LOCALI
(da inviare in duplice copia separatamente per tipo di ente e per tipo di certificato)

A) Tipo di certificato (1) (2):

Tipo	anno	ente
01 bilancio preventivo		
02 conto consuntivo		
03 legge occupazione giovanile		
04 assistenza grandi invalidi del lavoro		
05 assistenza gente di mare		
06 copertura costi servizi a domanda individuale		
07 copertura costi servizio acquedotti		
08 copertura costi serv. smaltimento rifiuti solidi urbani		
09		

B) Enti che hanno trasmesso il certificato:

certificati n. [ ]

N. CODICE	DENOMINAZIONE ENTE	V (3)	N. CODICE	DENOMINAZIONE ENTE	V (3)

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

Il Direttore del III Settore

(1) Utilizzare il modello per un solo tipo di certificato.
(2) Nella casella ente indicare di quale ente trattasi: P = provincia, C = comune, CM = comunità montana, CO = consorzio, AM = azienda municipalizzata.
(3) Colonna riservata al Ministero dell'interno.

ALLEGATO 6

.... lì ....

PREFETTURA DI ....

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA
FINANZA LOCALE E PER I
SERVIZI FINANZIARI
00100 R O M A

SITUAZIONE DEI BILANCI DELIBERATI ALLA DATA DEL ....

Amministrazione provinciale |_| SI |_| NO

Comune capoluogo |_| SI |_| NO

Altri comuni n. |____________|

Elenco degli altri comuni, esclusi quelli già comunicati
con nota del ....

IL DIRETTORE DEL III SETTORE

89A2950

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1989, registro n. 5, foglio n. 318, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Carolina Bossi, nata il 7 aprile 1912 a Milano e deceduta il 18 giugno 1986 a Vimodrone (Milano), a favore della fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» con testamento olografo del 17 ottobre 1966 pubblicato dal notaio Ulderico Brambilla di Milano il 28 luglio 1986 al n. 20241, consistente in beni mobili, saldo c/c bancario e deposito a custodia presso la dipendenza n. 32 della Banca Popolare di Milano, dell'ammontare complessivo di L. 44.370.945 al netto delle passività.

89A2995

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni di proprietà dei soppressi Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ubicati nella regione Lazio.

Con decreto 4 febbraio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al comune di Roma dell'immobile ubicato in via Boncompagni, 101, appartenente al soppresso ENPI, nonché mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, di proprietà dell'ente stesso, allocati in detto immobile ed in quelli assunti in locazione nella regione medesima.

L'immobile sito in Roma, via E. Pais, 11, è attribuito, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, unitamente ai beni mobili in esso allocati, all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro (ora Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti), di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

Con decreto 4 febbraio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio dei terreni appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'aasicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) ubicati nella predetta regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (gia ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con decreto 4 febbraio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'O.N.I.G., allocati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione dall'ente nella regione medesima.

Sono attribuiti all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro (ora Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti) — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — gli immobili di proprietà dell'O.N.I.G. ubicati in Roma, unitamente ai beni mobili ed alle attrezzature in essi allocati.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

89A2960

Trasferimento dei beni di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, ubicati nella regione Lombardia.

Con decreto 4 febbraio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lombardia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio degli enti responsabili dei servizi di zona competenti per territorio degli immobili di proprietà delle soppresse Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti delle province di Milano e Mantova, unitamente ai beni mobili in essi allocati, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, adibiti a compiti di assistenza sanitaria, ubicati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione dalle Casse mutue provinciali di malattia di Milano, Como, Brescia, Varese, Bergamo, Cremona e Pavia.

Sono attribuiti all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro (ora Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti) — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — l'immobile di proprietà della Cassa mutua provinciale di malattia di Milano ubicato in Abbiategrasso nonché, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili allocati nel predetto immobile e quelli, adibiti a compiti diversi da quello sanitario, allocati nei beni immobili assunti in locazione dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Sondrio.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

Con decreto 4 febbraio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lombardia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio dell'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio, mediante consegna del relativo inventario, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'ENPALS, allocati nell'immobile assunto in locazione dall'ente stesso nel comune di Milano.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (gia ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con decreto 4 febbraio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lombardia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al patrimonio degli enti responsabili dei servizi di zona competenti per territorio dei terreni appartenenti al soppresso INAM, ubicati nella predetta regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (gia ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con decreto 4 febbraio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lombardia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al patrimonio degli enti responsabili dei servizi di zona competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'INADEL, ubicati nella predetta regione ed adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (gia ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

89A2961

N. 128

Corso dei cambi del 5 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1383,300	1383,300	1383,30	1383,300	1383,300	1383,30	1383,100	1383,300	1383,300	1383,30
Marco germanico	723,810	723,810	724,24	723,810	723,810	723,84	723,890	723,810	723,810	723,84
Franco francese	213,230	213,230	213,50	213,230	213,230	213,23	213,300	213,230	213,230	213,23
Fiorino olandese	642,250	642,250	642,60	642,250	642,250	642,25	642,280	642,250	642,250	642,25
Franco belga	34,578	34,578	34,60	34,578	34,578	34,57	34,588	34,578	34,578	34,57
Lira sterlina	2209,400	2209,400	2213 —	2209,400	2209,400	2209,40	2210 —	2209,400	2209,400	2209,40
Lira irlandese	1928,800	1928,800	1930 —	1928,800	1928,800	1928,80	1929,200	1928,800	1928,800	—
Corona danese	186,21	186,21	186,40	186,21	186,21	186,21	186,210	186,21	186,21	186,21
Dracma	8,387	8,387	834 —	8,387	—	—	8,393	8,387	8,387	—
E.C.U.	1497,450	1497,450	1499 —	1497,450	1497,450	1497,45	1497,250	1497,450	1497,450	1497,45
Dollaro canadese	1160,300	1160,300	1160 —	1160,300	1160,300	1160,30	1160,500	1160,300	1160,300	1160,30
Yen giapponese	9,875	9,875	9,85	9,875	9,875	9,87	9,875	9,875	9,875	9,87
Franco svizzero	843,520	843,520	843,10	843,520	843,520	843,52	843,710	843,520	843,520	843,52
Scellino austriaco	102,845	102,845	102,80	102,845	102,845	102,84	102,841	102,845	102,845	102,84
Corona norvegese	197,540	197,540	197,50	197,540	197,540	197,54	197,540	197,540	197,540	197,54
Corona svedese	212,560	212,560	212,30	212,560	212,560	212,56	212,550	212,560	212,560	212,56
FIM	320,280	320,280	320,75	320,280	320,280	320,28	320,150	320,280	320,280	—
Escudo portoghese	8,647	8,647	8,65	8,647	8,647	8,64	8,647	8,647	8,647	8,640
Peseta spagnola	11,468	11,468	11,48	11,468	11,468	11,46	11,471	11,468	11,468	11,46
Dollaro australiano	1063,500	1063,500	1068 —	1063,500	1063,500	1063,50	1064 —	1063,500	1063,500	1063,50

Media dei titoli del 5 luglio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,925
» 9% » » 1976-91	101,100
» 10% » » 1977-92	102,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,225
» » » 22- 6-1987/91	88,550
» » » 18- 3-1987/94	73,200
» » » 21- 4-1987/94	73,100
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,250
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,250
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,850
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,85
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,550
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	101,475
» » » » 18-12-1985/90	100,125

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 1-1984/91	101,250
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,725
»	»	»	»	1- 2-1984/91	101,100
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,400
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,125
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,300
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,200
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,375
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,375
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,800
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,700
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,725
»	»	»	»	1-11-1984/91	100 —
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,075
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,775
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,825
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,850
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,375
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,725
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,675
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,525
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,950
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,050
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,800
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,350
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95 —
»	»	»	»	20-10-1986/93	94,775
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,550
»	»	»	»	18-11-1987/93	95,300
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,275
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,875
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,150
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,300
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,825
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,825
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,375
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,525
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,450
»	»	»	»	1-11-1988/93	97,975
»	»	»	»	1-10-1987/94	95,950
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,500
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,525
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,425
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,100
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,875
»	»	»	»	1- 7-1985/95	95,275
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,850
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93 —
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,175
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,200
»	»	»	»	1-12-1985/95	94 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	94,175
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,900
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,075
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,700
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,425
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,800
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,400
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,025
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,625
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,875
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,050
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,825
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,475
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,850
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 3-1987 97	93.225
»	»	»	»	1- 4-1987 97	92.375
»	»	»	»	1- 5-1987 97	93.400
»	»	»	»	1- 6-1987 97	94.450
»	»	»	»	1- 7-1987 97	94.150
»	»	»	»	1- 8-1987 97	93.200
»	»	»	»	1- 9-1987 97	95.050
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99.250
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101.275
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	99.050
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101.250
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98.725
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101.325
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98.900
»	»	»	9.15%	1- 4-1990	.98.375
»	»	»	10.50%	1- 4-1990	98.850
»	»	»	12.00%	1- 4-1990	100.950
»	»	»	10.50%	15- 4-1990	98.825
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98.400
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	100 —
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98.775
»	»	»	10.50%	18- 5-1990	98.725
»	»	»	9.15%	1- 6-1990	98.450
»	»	»	10.00%	1- 6-1990	99.800
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98.600
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99.175
»	»	»	10.50%	1- 7-1990	99.500
»	»	»	11.00%	1- 7-1990	99.100
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98.800
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99.150
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98.800
»	»	»	9.25%	1- 9-1990	98.375
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98.900
»	»	»	11.50%	1- 9-1990	99 050
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97.375
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99.300
»	»	»	11.50%	1-10-1990 B	99.050
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97.300
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97.500
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102.375
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97.675
»	»	»	11.50%	1-12-1991	97.375
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93.975
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93.725
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95.425
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93.625
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93.425
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95.050
»	»	»	9.15%	1- 5-1992	93.825
»	»	»	11.00%	1- 5-1992	95.050
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	95.425
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98.350
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96.725
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96.200
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97.750
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97.625
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97.175
»	»	»	12,50%	16-11-1993 II	97.175
Certificati credito	Tesoro	E.C.U.		22-11-1982 89 13%	100.850
»	»	»	»	1983/90 11.50%	102.150
»	»	»	»	1984/91 11.25%	102.625
»	»	»	»	1987/91 8.75%	97.100
»	»	»	»	1984 92 10.50%	102.400
»	»	»	»	1985, 93 9,60%	99.700
»	»	»	»	1985/93 9.75%	100.550
»	»	»	»	1985/93 9.00%	97.200
»	»	»	»	1985/93 8,75%	96.850
»	»	»	»	1986/94 8,75%	96.100
»	»	»	»	1986/94 6.90%	90.275
»	»	»	»	1987/94 7,75%	90.900
»	»	»	»	26-4-1988/92 8,50%	96,250
»	»	»	»	21-3-1988/92 8,50%	96,300
»	»	»	»	25-5-1988/92 8,50%	96,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M05079

N. 129

Corso dei cambi del 6 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1369 —	1369 —	1369,10	1369 —	1369 —	1369	1369,010	1369 —	1369 —	1369 —
Marco germanico	724,690	724,690	724,40	724,690	724,690	724,69	724,580	724,690	724,690	724,69
Franco francese	213,640	213,640	213,50	213,640	213,640	213,64	213,680	213,640	213,640	213,64
Fiorino olandese	642,800	642,800	642,80	642,800	642,800	642,80	642,730	642,800	642,800	642,80
Franco belga	34,610	34,610	34,60	34,610	34,610	34,61	34,615	34,610	34,610	34,61
Lira sterlina	2218,550	2218,550	2218 —	2218,550	2218,550	2218,55	2219,250	2218,550	2218,550	2218,55
Lira irlandese	1934,500	1934,500	1934 —	1934,500	1934,500	1934,50	1935,600	1934,500	1934,500	—
Corona danese	186,390	186,390	186,50	186,390	186,390	186,39	186,420	186,390	186,390	186,39
Dracma	8,401	8,401	8,39	8,401			8,403	8,401	8,401	—
E.C.U.	1499,800	1499,800	1501 —	1499,800	1499,800	1499,80	1499,710	1499,800	1499,800	1499,80
Dollaro canadese	1150,600	1150,600	1150 —	1150,600	1150,600	1150,60	1150,300	1150,600	1150,600	1150,80
Yen giapponese	9,844	9,844	9,87	9,844	9,844	9,84	9,845	9,844	9,844	9,84
Franco svizzero	843,770	843,770	844,20	843,770	843,770	842,77	843,850	843,770	843,770	843,77
Scellino austriaco	102,943	102,943	102,80	102,943	102,943	102,94	102,912	102,943	102,943	102,94
Corona norvegese	197,200	197,200	197,40	197,200	197,200	197,20	197,400	197,200	197,200	197,20
Corona svedese	212,140	212,140	212	212,140	212,140	212,14	212,250	212,140	212,140	212,14
FIM	320,500	320,500	320,75	320,500	320,500	320,50	320,700	320,500	320,500	—
Escudo portoghese	8,648	8,648	8,65	8,648	8,648	8,64	8,650	8,648	8,648	8,64
Peseta spagnola	11,484	11,484	11,49	11,484	11,484	11,48	11,483	11,484	11,484	11,48
Dollaro australiano	1049,750	1049,750	1050 —	1049,750	1049,750	1049,75	1050,500	1049,750	1049,750	1049,75

Media dei titoli del 6 luglio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,925
» 9% » » 1976-91	101,100
» 10% » » 1977-92	102,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,375
» » » 22- 6-1987/91	88,725
» » » 18- 3-1987/94	73,200
» » » 21- 4-1987/94	73,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,375
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,250
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,850
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,825
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,525
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,500
» » » » 18-12-1985/90	100,100

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,300
» » » »	17- 1-1986/91	99,700
» » » »	1- 2-1984/91	101,100
» » » »	18- 2-1986/91	99,400
» » » »	1- 3-1984/91	100,125
» » » »	18- 3-1986/91	99,300
» » » »	1- 4-1984/91	100,250
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,800
» » » »	1- 7-1984/91	100,350
» » » »	1- 8-1984/91	99,800
» » » »	1- 9-1984/91	99,725
» » » »	1-10-1984/91	99,700
» » » »	1-11-1984/91	100 —
» » » »	1-12-1984/91	100,075
» » » »	1- 1-1985/92	99,800
» » » »	1- 2-1985/92	97,800
» » » »	18- 4-1986/92	97,800
» » » »	19- 5-1986/92	97,375
» » » »	20- 7-1987/92	97,850
» » » »	19- 8-1987/92	97,675
» » » »	1-11-1987/92	97,525
» » » »	1-12-1987/92	97,925
» » » »	18- 6-1986/93	96,050
» » » »	17- 7-1986/93	95,850
» » » »	19- 8-1986/93	95,250
» » » »	18- 9-1986/93	95,075
» » » »	20-10-1986/93	94,750
» » » »	19-12-1986/93	95,525
» » » »	18-11-1987/93	95,275
» » » »	1- 1-1988/93	97,250
» » » »	1- 2-1988/93	96,875
» » » »	1- 3-1988/93	96,800
» » » »	1- 4-1988/93	97,125
» » » »	1- 5-1988/93	98,300
» » » »	1- 6-1988/93	98,825
» » » »	1- 7-1988/93	98,825
» » » »	1- 8-1988/93	98,350
» » » »	1- 9-1988/93	97,525
» » » »	1-10-1988/93	97,475
» » » »	1-11-1988/93	98 —
» » » »	1-10-1987/94	95,950
» » » »	1- 2-1985/95	95,475
» » » »	1- 3-1985/95	92,500
» » » »	1- 4-1985/95	92,475
» » » »	1- 5-1985/95	93,125
» » » »	1- 6-1985/95	93,875
» » » »	1- 7-1985/95	95,250
» » » »	1- 8-1985/95	93,825
» » » »	1- 9-1985/95	92,975
» » » »	1-10-1985/95	93,200
» » » »	1-11-1985/95	93,225
» » » »	1-12-1985/95	94 —
» » » »	1- 1-1986/96	93,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,175
» » » »	1- 2-1986/96	93,975
» » » »	1- 3-1986/96	93,050
» » » »	1- 4-1986/96	92,725
» » » »	1- 5-1986/96	93,425
» » » »	1- 6-1986/96	94,775
» » » »	1- 7-1986/96	94,400
» » » »	1- 8-1986/96	93,025
» » » »	1- 9-1986/96	92,325
» » » »	1-10-1986/96	92,625
» » » »	1-11-1986/96	92,925
» » » »	1-12-1986/96	93 —
» » » »	1- 1-1987/97	92,700
» » » »	1- 2-1987/97	92,475
» » » »	18- 2-1987/97	92,825
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,225
» » » »	1- 4-1987/97	92,375
» » » »	1- 5-1987/97	93,400
» » » »	1- 6-1987/97	94,450
» » » »	1- 7-1987/97	94,150
» » » »	1- 8-1987/97	93,175
» » » »	1- 9-1987/97	95,025

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,250
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,125
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,075
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,225
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,525
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,900
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,250
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,825
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,375
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,825
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,950
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,825
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,350
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	100 —
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,775
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,750
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,375
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,675
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,625
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,100
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,475
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,075
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,775
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,550
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,800
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,325
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,900
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,050
» » »	9,25%	1-10-1990	97,350
» » »	11,50%	1-10-1990	99,225
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,050
» » »	9,25%	1-11-1990	97,250
» » »	9,25%	1-12-1990	97,500
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,350
» » »	11,50%	1-11-1991	97,675
» » »	11,50%	1-12-1991	97,400
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,925
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,700
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,525
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,425
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,025
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,725
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,375
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,250
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,175
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,725
» » »	12,50%	1-10-1992	97,625
» » »	12,50%	1-11-1993	97,150
» » »	12,50%	16-11-1993	97,175

Titolo	Emissione	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100,950
» » » »	1983/90	11,50%	102,125
» » » »	1984/91	11,25%	102,850
» » » »	1987/91	8,75%	97,050
» » » »	1984/92	10,50%	102,650
» » » »	1985/93	9,60%	99,500
» » » »	1985/93	9,75%	100,350
» » » »	1985/93	9,00%	97,550
» » » »	1985/93	8,75%	96,850
» » » »	1986/94	8,75%	96,500
» » » »	1986/94	6,90%	90 —
» » » »	1987/94	7,75%	90,900
» » » »	26-4-1988/92	8,50%	96,425
» » » »	21-3-1988/92	8,50%	96,525
» » » »	25-5-1988/92	8,50%	96,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M06079

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Integrazione della commissione nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica ambientale (RSTA)

Con decreto 3 luglio 1989 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, il decreto interministeriale 8 febbraio 1989, costitutivo della Commissione nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica ambientale (RSTA), pubblicato per sunto alla pag. 28 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1989, è stato integrato all'art. 3, lettera *a)*, per i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, con il direttore generale del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.

89A3011

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Imperia ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1989, registro n. 6 Industria, foglio n. 203, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 3.300.000.000, un complesso immobiliare sito in Imperia, via Alfieri, comprendente un'area di mq 5.115, sulla quale sono insistenti una serie di edifici, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 3980, foglio 5, mappali 285, 288, 289, 295, 296, 509, 552 e 284 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, di proprietà della ditta Sasso e Figlio S.p.a, da adibire alla costruzione dell nuova sede camerale.

89A2996

Rilascio alla società «Primafin fiduciaria S.r.l.», in Prato dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria

Con decreto interministeriale 3 luglio 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Primafin fiduciaria S.r.l.», con sede in Prato, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

89A3022

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il rinvio del diario delle prove scritte del concorso a tre posti di esperto (area marketing), ottava qualifica funzionale, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze statistiche ed economiche in possesso della relativa abilitazione professionale.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami» - n. 52 dell'11 luglio 1989 sarà pubblicato l'avviso riguardante il rinvio del diario delle prove scritte del concorso a tre posti di esperto (area marketing) in prova, ottava qualifica funzionale, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze statistiche ed economiche in possesso della relativa abilitazione professionale, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 dell'11 aprile 1989.

89A3041

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*